XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3642

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

(GENTILONI SILVERI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(PADOAN)

E CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GUIDI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015

Presentato il 26 febbraio 2016

Onorevoli Deputati! — 1. La Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture (AIIB) è stata istituita il 29 giugno 2015 con la firma a Pechino dell'Accordo istitutivo da parte dei delegati di 50 tra i 57 Paesi aderenti; la scadenza dei termini per l'adesione come membri fondatori è stata fissata al 31 dicembre 2015. Complessivamente, tra i membri fondatori, 20 sono non regionali; tra questi vi sono 14 Paesi dell'Unione europea (tra cui Italia, Regno Unito, Germania e Francia), 3 Paesi europei non-UE (Svizzera, Norvegia e Islanda) e 3 Paesi extra-europei (Brasile, Egitto e Sud Africa).

Il mandato della Banca è promuovere lo sviluppo economico sostenibile dell'Asia attraverso l'investimento in infrastrutture. Le operazioni si concentreranno nei settori dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle infrastrutture rurali, dello sviluppo e della logistica urbana. Esse assumeranno la forma di prestiti, partecipazioni al capitale e garanzie. Sono finanziabili interventi in tutti i Paesi membri ed eccezionalmente anche in Paesi non membri, ove tali interventi siano riconosciuti essere nell'interesse dei primi. Sollecitata soprattutto dai donatori, la Banca

sta lavorando in stretto contatto con le altre banche di sviluppo multilaterali, soprattutto con l'Asian Development Bank, con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (EBRD), con la Banca europea per gli investimenti (EIB) e con il Gruppo banca mondiale.

L'AIIB avrà inizialmente un capitale di 100 miliardi di dollari, di cui il 20 per cento è da versare. Ai Paesi regionali è riservata una quota del 75 per cento, mentre il rimanente 25 è sottoscritto dai Paesi non regionali. Le quote di partecipazione dei singoli Paesi sono state determinate mediante una formula che fa riferimento al prodotto interno lordo (PIL), all'interno di ciascuna categoria/Paese. Il maggiore azionista è la Cina, seguita da India e Russia; con una quota pari a circa il 2,57 per cento del capitale, l'Italia è il quinto Paese non regionale, dopo Germania, Francia, Brasile e Regno Unito.

La sede della Banca è a Pechino e si prevede che le operazioni avranno inizio nei primi mesi del 2016. Gli organi direttivi della Banca, il Consiglio dei Governatori e il Consiglio di amministrazione, non sono residenti. La partecipazione dell'Italia alla Banca comporta un costo pari a 514,36 milioni di dollari da versare in cinque rate annuali dello stesso ammontare. Per la copertura finanziaria dell'onere è previsto l'utilizzo di risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria 20013 (si tratta del conto corrente articolo 6, comma 23, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003 - alimentato con i recuperi relativi alle ristrutturazioni del debito per le quali il Tesoro aveva indennizzato la SACE spa. Le somme giacenti - attualmente circa 826 milioni di euro – possono essere utilizzate, tra l'altro, per qualunque « scopo e finalità connesso con (...) l'attività nazionale sull'estero, anche in collaborazione o coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali »), nonché sul fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, senza aggravio del deficit.

2. In merito alle singole disposizioni del presente disegno di legge, si precisa quanto segue:

con l'articolo 1 il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo adottato a Pechino il 29 giugno 2015, che istituisce l'AIIB;

l'articolo 2 specifica che l'Accordo avrà piena esecuzione dalla data di entrata in vigore dello stesso, fissata (ai sensi dell'articolo 59) nel momento in cui saranno stati depositati strumenti di ratifica validi da almeno dieci membri rappresentanti non meno del 50 per cento del capitale iniziale fissato in sede di costituzione;

all'articolo 3 viene indicata la quota di partecipazione del nostro Paese (2.571.800.000 dollari statunitensi), di cui l'80 per cento costituito da capitale a chiamata e il 20 per cento da capitale da versare;

sotto il profilo finanziario, il disegno di legge autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 4) ad effettuare le necessarie operazioni per la copertura finanziaria degli oneri previsti, il cui versamento è previsto nell'arco temporale 2016-2019 così come stabilito dall'articolo 6 dell'Accordo istitutivo;

con l'articolo 5 si stabilisce la data di entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Con il presente disegno di legge si autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo che istituisce la Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture (AIIB), adottato a Pechino il 29 giugno 2015. Si autorizza altresì il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare le necessarie operazioni per il versamento, entro i termini previsti dal citato Accordo, della quota di partecipazione italiana all'AIIB. In base all'articolo 6, paragrafo 2, dell'Accordo, le quote di partecipazione al capitale della Banca – il cui ammontare complessivo è fissato in 100 miliardi di dollari statunitensi – dovranno essere corrisposte in dollari o altre valute convertibili.

L'operazione, che comporta un onere valutato in 515 milioni di euro (206 milioni di euro per l'anno 2016 e 103 milioni di euro annui dal 2017 al 2019) non implica aggravi di bilancio né di tesoreria in quanto per la copertura finanziaria dell'esborso si propone di utilizzare parte delle somme giacenti sul conto corrente di tesoreria 20013, nella disponibilità del Dipartimento del Tesoro anche per operazioni finanziarie relative all'attività internazionale del Dipartimento medesimo, nonché parte delle somme del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il primo e il secondo versamento verrebbero eseguiti nel corso del 2016 in quanto, ai sensi dell'articolo 6 dell'Accordo istitutivo della Banca, il regolamento della prima rata della quota di partecipazione può essere perfezionato nel termine più favorevole tra due possibili scadenze: a) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, oppure b) precedentemente o alla data del deposito dello strumento di ratifica che deve avvenire entro il 31 dicembre 2016. Il deposito del suddetto strumento di ratifica all'inizio del 2016 comporterà poi l'obbligo di corrispondere, entro un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, la seconda rata.

Le risorse del conto corrente di tesoreria sopra citato verranno pertanto versate all'entrata del bilancio dello Stato nella misura di 206 milioni di euro per l'anno 2016, di 103 milioni di euro per l'anno 2017 e di 43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Le disponibilità dello stesso conto verranno anche utilizzate per coprire eventuali oneri aggiuntivi derivanti da variazioni del tasso di cambio. Le spese per la partecipazione dei rappresentanti italiani alle riunioni del Consiglio dei Governatori e del Consiglio di

amministrazione sono a carico della Banca, come previsto dagli articoli 22 e 25 dell'Accordo istitutivo.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gg.
effetti dell'art. 1°, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha
avuto esito

Il NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato





ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente intervento si rende necessario al fine di dare esecuzione all'Accordo siglato a Pechino il 29 giugno 2015, che istituisce la Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture (AIIB). La ratifica dell'Accordo in parola costituisce un preciso impegno a livello internazionale da parte dell'Italia che in seno all'AIIB è rappresentata dal Ministro dell'economia e delle finanze.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La ratifica degli accordi internazionali è prerogativa del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 87, ottavo comma, della Costituzione, previa autorizzazione parlamentare. Il recepimento nel quadro normativo nazionale con le modalità delineate nel presente disegno di legge risponde a un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Le disposizioni contenute nel provvedimento prevedono un onere per l'acquisizione dell'interessenza partecipativa del nostro Paese nell'AIIB, ma non incidono su altre leggi o regolamenti in vigore, non li modificano né comportano l'introduzione di norme di adeguamento all'ordinamento interno.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento costituzionale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Non si pongono questioni di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Non sono previste rilegificazioni. La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta « delegificazione ».

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risulta l'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha contezza di produzioni giurisprudenziali in materia né si è a conoscenza di giudizi di costituzionalità in corso su analoghi provvedimenti di ratifica.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha contezza di procedure di infrazione sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento internazionale.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha contezza di giurisprudenza sul medesimo o analogo oggetto da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea, né della pendenza di giudizi innanzi alla stessa.

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ha contezza di giurisprudenza sul medesimo o analogo oggetto da parte della Corte, né della pendenza di giudizi innanzi alla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non si hanno indicazioni specifiche. Tuttavia, trattandosi di un accordo internazionale che è approvato anche da altri Paesi membri dell'Unione europea, ogni Stato deve procedere alla ratifica in base a quanto previsto dal proprio ordinamento.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme del provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Le norme del provvedimento non comportano effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

Sono previsti il deposito presso l'AIIB dell'atto di ratifica e il contestuale pagamento della prima quota di sottoscrizione delle azioni, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite della Banca d'Italia. Le quattro successive quote di sottoscrizione verranno pagate secondo le scadenze definite nell'atto costitutivo dell'AIIB.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non sono state utilizzate statistiche a livello nazionale né vi è la necessità di commissionarne.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SEZIONE I – CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Con l'intervento normativo si intende contribuire – assumendo un adeguato livello di potere di voto nella neo costituita Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture (AIIB) – al rafforzamento della struttura di governo dell'istituzione e all'attiva definizione delle sue strategie e priorità. L'AIIB opera con l'obiettivo di favorire lo sviluppo economico-finanziario globale e della regione asiatica, facilitando l'efficiente allocazione delle risorse e concentrando la sua azione sugli investimenti in infrastrutture. L'intervento si colloca nell'ambito delle attività finanziarie internazionali condotte attraverso l'utilizzo di banche multilaterali di sviluppo.

L'AIIB è stata istituita il 29 giugno 2015 con la firma a Pechino dell'Accordo istitutivo da parte dei delegati di 50 tra i 57 Paesi aderenti e la scadenza dei termini per l'adesione come membri fondatori è stata fissata al 31 dicembre 2015. Complessivamente, tra i membri fondatori, 20 sono non regionali; tra questi vi sono 14 Paesi dell'Unione europea (tra cui Italia, Regno Unito, Germania e Francia), 3 Paesi europei non-UE (Svizzera, Norvegia e Islanda) e 3 Paesi extra-europei (Brasile, Egitto e Sud Africa).

La Banca promuove lo sviluppo economico sostenibile dell'Asia attraverso l'investimento in infrastrutture, prevalentemente nei settori dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle infrastrutture rurali, dello sviluppo e della logistica urbana. Le iniziative assumono la forma di prestiti, partecipazioni al capitale e garanzie. Sono finanziabili interventi in tutti i Paesi membri ed eccezionalmente anche in Paesi non membri, ove tali interventi siano riconosciuti essere nell'interesse dei primi.

La Banca lavora in stretto contatto con l'Asian Development Bank, con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (EBRD), con la Banca europea per gli investimenti (EIB) e con la Banca mondiale.

L'AIIB avrà inizialmente un capitale di 100 miliardi di dollari, di cui il 20 per cento è da versare. Ai Paesi regionali è riservata una quota del 75 per cento, mentre il rimanente 25 è sottoscritto dai Paesi non regionali. Le quote di partecipazione dei singoli Paesi sono state determinate mediante una formula che fa riferimento al prodotto interno lordo (PIL), all'interno di ciascuna categoria/Paese. Il maggiore azionista è la Cina, seguita da India e Russia; con una quota pari a circa il 2,57 per cento del capitale, l'Italia è il quinto Paese non regionale, dopo Germania, Francia, Brasile e Regno Unito.

La sede della Banca è a Pechino e si prevede che le operazioni avranno inizio nei primi mesi del 2016. Gli organi direttivi della Banca, il Consiglio dei Governatori e il Consiglio di amministrazione, non sono residenti. La partecipazione dell'Italia alla Banca comporta un costo pari a 514,36 milioni di dollari da versare in cinque rate annuali dello stesso ammontare.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

L'obiettivo è di permettere la ratifica entro i tempi utili per la sottoscrizione delle quote in qualità di « socio fondatore » (entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2016, a pena di decadenza), onde usufruire anche dei vantaggi riservati a questa categoria (attribuzione di 600 ulteriori voti, in eccesso rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione azionaria in senso stretto). Altrettanto rilevante appare, sotto il profilo dell'opportunità, poter raggiungere l'obiettivo di ratificare e sottoscrivere le quote nel più breve tempo possibile, auspicabilmente entro la scadenza indicata, onde poter prendere parte, in veste di Paese membro, sia alle riunioni del Consiglio dei Governatori sia alla prima riunione annuale della Banca (prevista per giugno 2016). Una non sollecita ratifica condizionerebbe la partecipazione del nostro Paese anche nello schema di avvicendamento ai vertici della struttura di governance, impedendo l'elezione di un eventuale Direttore esecutivo o di un Vice Direttore italiano, cariche riservate a rappresentanti di Paesi che abbiano acquisito la qualifica di soci. Tra gli obiettivi di medio e lungo periodo si segnalano la creazione di opportunità per l'internazionalizzazione delle imprese italiane e la partecipazione a gare d'appalto per i progetti finanziati dall'AIIB.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

L'impatto dell'azione della neo costituita AIIB in favore dello sviluppo delle infrastrutture e della crescita economica nei Paesi di operatività sarà verificabile attraverso l'utilizzo sia di analisi di qualificata fonte esterna (ad esempio Fondo monetario internazionale, centri di ricerca), sia dell'autovalutazione operata dalle strutture interne della Banca, indipendenti dalla branca operativa, deputate alla valutazione dei risultati ottenuti. Infine, un attento monitoraggio e una valutazione continua dell'impatto dell'attività svolta dall'AIIB saranno svolti dalla *constituency* cui il nostro Paese si assocerà. L'impatto specifico in termini di opportunità per le imprese e i consulenti italiani sarà verificabile mediante le statistiche relative alle gare di appalto e fornitura di servizi di consulenza.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Il destinatario diretto del provvedimento è il Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre si possono assumere come destinatari indiretti in senso lato i membri della collettività e, in particolare, le imprese.

SEZIONE II – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

L'intervento normativo è stato preceduto da consultazioni politiche con le altre amministrazioni coinvolte e con i *partner* internazionali rilevanti, in particolare Francia e Germania. I tre Paesi hanno infatti annunciato contemporaneamente la decisione di aderire alla AIIB.

SEZIONE III – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTER-VENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento è stata presa in considerazione, ma scartata in quanto avrebbe comportato per l'Italia essere l'unico Paese del G7 europeo a non aderire all'AIIB. Questo fatto avrebbe avuto ripercussioni politiche ed economiche nei rapporti tra Italia e Cina principale azionista dell'AIIB. Inoltre, la non partecipazione all'AIIB avrebbe comportato la perdita di un'opportunità per contribuire significativamente sia allo sviluppo economico finanziario globale e regionale asiatico, sia all'internazionalizzazione della nostra economia.

SEZIONE IV – OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Per le specifiche finalità dell'intervento, a livello internazionale, non sono state ravvisate scelte alternative, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato. La stipula di detto Accordo è stata, pertanto, ritenuta la soluzione ottimale al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati.

SEZIONE V – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMI-NISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

L'opzione regolatoria proposta trova la sua giustificazione nel dover dare attuazione alla volontà del Governo di aderire come socio fondatore all'AIIB.

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

L'opzione non presenta svantaggi. I vantaggi sono rappresentati dalle attese favorevoli ripercussioni politiche ed economiche nei rapporti tra Italia e Cina e nelle opportunità di contribuire sia allo sviluppo economico finanziario globale e regionale asiatico, sia all'internazionalizzazione della nostra economia. I dati sul *procurement* e le gare di appalto relative ai progetti finanziati dalle altre banche multilaterali di sviluppo (Banca mondiale, Banca asiatica e altre) hanno fornito utili informazioni sulle opportunità per le imprese italiane.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Dal provvedimento deriveranno potenziali benefici per le imprese italiane, anche di piccola e media dimensione, in termini di opportunità di diversificazione internazionale dell'offerta, permettendo loro di incrementare la penetrazione sui mercati dell'area asiatica i quali, grazie al potenziamento delle infrastrutture e all'aumento della dotazione di capitale fisso, potranno registrare maggiori e più stabili tassi di crescita economica.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

L'opzione regolatoria prescelta non fa emergere specifici costi amministrativi aggiuntivi rispetto a quelli canonici per la diffusione dell'informazione nei modi prescritti dalle norme vigenti, né alcun costo aggiuntivo specificamente introdotto a carico di cittadini o imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione.

L'intervento regolatorio, che comporta un onere valutato in 515 milioni di euro (206 milioni di euro per l'anno 2016 e 103 milioni di euro annui dal 2017 al 2019) non implica aggravi di bilancio né di tesoreria in quanto per la copertura finanziaria dell'esborso verrà utilizzata parte delle somme giacenti sul conto corrente di tesoreria

20013, nella disponibilità del Dipartimento del Tesoro anche per operazioni finanziarie relative all'attività internazionale del Dipartimento medesimo, nonché parte delle somme del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

SEZIONE VI – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

L'intervento regolatorio in oggetto non ha un'influenza diretta sulla concorrenza del mercato e sulla competitività, esso contribuisce indirettamente ad accrescere, potenzialmente, le occasioni di competitività internazionale per le imprese italiane e quindi, in tal senso, comporta indirettamente effetti positivi.

SEZIONE VII – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà, nei tempi e nei modi prescritti dall'Accordo istitutivo, al versamento delle quote di sottoscrizione delle azioni AIIB optate.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).

All'Accordo sarà data pubblicità tramite il sito *internet* del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

In quanto azionista dell'AIIB, l'Italia parteciperà alle riunioni degli organi di governo della Banca, nei quali è rappresentata dal Ministro dell'economia e delle finanze. In aggiunta, l'Italia disporrà – nei termini sanciti dall'accordo di *costituency* al quale parteciperà – di un proprio rappresentante nel *board* dell'istituzione, oppure, alternativamente, di una posizione di *alternate* o di osservatore. Tali posizioni riportano direttamente ai competenti uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

Trattandosi di partecipazione finanziaria in un'istituzione internazionale non sono previsti meccanismi periodici di revisione. Tuttavia è facoltà dei membri dell'istituzione valutare nel tempo l'adeguatezza della sua dotazione di capitale e approvarne un aumento, se necessario. In questo caso si procederà a preparare un nuovo provvedimento autorizzativo corredato della necessaria analisi e documentazione.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a scadenza biennale all'elaborazione della VIR (verifica dell'impatto della regolamentazione) nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti: 1) il contributo dell'AIIB allo sviluppo delle infrastrutture in ambito locale e globale, all'integrazione regionale e alla crescita economica dell'area; 2) l'efficienza della sua azione; 3) le opportunità per le imprese italiane.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 59 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

(Quota di partecipazione).

- 1. La quota di partecipazione italiana al capitale è fissata in 2.571.800.000 dollari statunitensi, di cui l'80 per cento costituisce capitale a chiamata e il 20 per cento costituisce capitale da versare.
- 2. La Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, per tutto quanto attiene all'attuazione dell'Accordo di cui all'articolo 1, comunica con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33, paragrafo 1, dell'Accordo medesimo.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato in 206 milioni di euro per l'anno 2016 e in 103

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. Al relativo onere si provvede:

- a) per gli importi di 206 milioni di euro per l'anno 2016, di 103 milioni di euro per l'anno 2017 e di 43 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante versamento in entrata delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successiva riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) per l'importo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
- 2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo. Nel caso si verifichino, per effetto del peggioramento del tasso di cambio, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma, sono versate in entrata al bilancio dello Stato ulteriori somme dalle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che sono successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
- 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

XVII LEGISLATURA

A.C. 3642

This is to certify that the hereinafter attached text in English, Chinese and French languages, is a true copy of the Articles of Agreement of the Asian Infrastructure Investment Bank, done at Beijing on 29 June 2015.

兹证明后附以英文、中文和法文做成的条约副本,为二〇一五年六月二十九日在北京签订的《亚洲基础设施投资银行协定》经核正无误的副本。

Il est certifié que le texte ci-joint en langues anglaise, chinoise et française est une copie conforme des Statuts de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures, fait à Beijing le 29 juin 2015.

Ms. ZHOU Lulu, Director
Department of Treaty and Law
Ministry of Foreign Affairs of the
People's Republic of China

中华人民共和国外交部 条约法律司处长

Mme. ZHOU Lulu, Directrice
Département des Traités et du Droit
Ministère des Affaires étrangères de la
République populaire de Chine

Beijing, 29 June 2015

二〇一五年六月二十九日 于北京 Beijing, le 29 juin 2015

经核证无误的副本 True and Certified Copy 中华人民共和国外交部 条约法律司处长周春夜



XVII LEGISLATURA

A.C. 3642

Asian Infrastructure Investment Bank Articles of Agreement

亚洲基础设施投资银行协定

Statuts de la Banque Asiatique d'Investissement dans les Infrastructures



A.C. 3642 XVII LEGISLATURA

Asian Infrastructure Investment Bank

Articles of Agreement



The countries on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

CONSIDERING the importance of regional cooperation to sustain growth and promote economic and social development of the economies in Asia and thereby contribute to regional resilience against potential financial crises and other external shocks in the context of globalization;

ACKNOWLEDGING the significance of infrastructure development in expanding regional connectivity and improving regional integration, thereby promoting economic growth and sustaining social development for the people in Asia, and contributing to global economic dynamism;

REALIZING that the considerable long-term need for financing infrastructure development in Asia will be met more adequately by a partnership among existing multilateral development banks and the Asian Infrastructure Investment Bank (hereinafter referred to as the "Bank");

CONVINCED that the establishment of the Bank as a multilateral financial institution focused on infrastructure development will help to mobilize much needed additional resources from inside and outside Asia and to remove the financing bottlenecks faced by the individual economies in Asia, and will complement the existing multilateral development banks, to promote sustained and stable growth in Asia;

HAVE AGREED to establish the Bank, which shall operate in accordance with the following:



Chapter I

PURPOSE, FUNCTIONS AND MEMBERSHIP

Article 1 Purpose

- 1. The purpose of the Bank shall be to: (i) foster sustainable economic development, create wealth and improve infrastructure connectivity in Asia by investing in infrastructure and other productive sectors; and (ii) promote regional cooperation and partnership in addressing development challenges by working in close collaboration with other multilateral and bilateral development institutions.
- 2. Wherever used in this Agreement, references to "Asia" and "region" shall include the geographical regions and composition classified as Asia and Oceania by the United Nations, except as otherwise decided by the Board of Governors.

Article 2 Functions

To implement its purpose, the Bank shall have the following functions:

- (i) to promote investment in the region of public and private capital for development purposes, in particular for development of infrastructure and other productive sectors;
- (ii) to utilize the resources at its disposal for financing such development in the region, including those projects and programs which will contribute most effectively to the harmonious economic growth of the region as a whole and having special regard to the needs of less developed members in the region;
- (iii) to encourage private investment in projects, enterprises and activities contributing to economic development in the region, in particular in infrastructure and other productive sectors, and to supplement private investment when private capital is not available on reasonable terms and conditions; and
- (iv) to undertake such other activities and provide such other services as may further these functions.

Article 3 Membership

- 1. Membership in the Bank shall be open to members of the International Bank for Reconstruction and Development or the Asian Development Bank.
 - (a) Regional members shall be those members listed in Part A of Schedule A and other members included in the Asia region in accordance with paragraph 2 of Article 1. All other members shall be non-regional members.



- (b) Founding Members shall be those members listed in Schedule A which, on or before the date specified in Article 57, shall have signed this Agreement and shall have fulfilled all other conditions of membership before the final date specified under paragraph 1 of Article 58.
- 2. Members of the International Bank for Reconstruction and Development or the Asian Development Bank which do not become members in accordance with Article 58 may be admitted, under such terms and conditions as the Bank shall determine, to membership in the Bank by a Special Majority vote of the Board of Governors as provided in Article 28.
- 3. In the case of an applicant which is not sovereign or not responsible for the conduct of its international relations, application for membership in the Bank shall be presented or agreed by the member of the Bank responsible for its international relations.

CHAPTER II

CAPITAL

Article 4 Authorized Capital

- 1. The authorized capital stock of the Bank shall be one hundred billion United States dollars (\$100,000,000,000), divided into one million (1,000,000) shares having a par value of 100,000 dollars (\$100,000) each, which shall be available for subscription only by members in accordance with the provisions of Article 5.
- 2. The original authorized capital stock shall be divided into paid-in shares and callable shares. Shares having an aggregate par value of twenty billion dollars (\$20,000,000,000) shall be paid-in shares, and shares having an aggregate par value of eighty billion dollars (\$80,000,000,000) shall be callable.
- 3. The authorized capital stock of the Bank may be increased by the Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28, at such time and under such terms and conditions as it may deem advisable, including the proportion between paid-in and callable shares.
- 4. The term "dollar" and the symbol "\$" wherever used in this Agreement shall be understood as being the official currency of payment of the United States of America.

Article 5 Subscription of Shares

1. Each member shall subscribe to shares of the capital stock of the Bank. Each subscription to the original authorized capital stock shall be for paid-in shares and callable shares in the proportion two (2) to eight (8). The initial number of shares available to be subscribed by countries which become members in accordance with Article 58 shall be that set forth in Schedule A.



- 2. The initial number of shares to be subscribed by countries which are admitted to membership in accordance with paragraph 2 of Article 3 shall be determined by the Board of Governors: provided, however, that no such subscription shall be authorized which would have the effect of reducing the percentage of capital stock held by regional members below seventy-five (75) per cent of the total subscribed capital stock, unless otherwise agreed by the Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28.
- 3. The Board of Governors may, at the request of a member, increase the subscription of such member on such terms and conditions as the Board may determine by a Super Majority vote as provided in Article 28; provided, however, that no such increase in the subscription of any member shall be authorized which would have the effect of reducing the percentage of capital stock held by regional members below seventy-five (75) per cent of the total subscribed capital stock, unless otherwise agreed by the Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28.
- 4. The Board of Governors shall at intervals of not more than five (5) years review the capital stock of the Bank. In case of an increase in the authorized capital stock, each member shall have a reasonable opportunity to subscribe, under such terms and conditions as the Board of Governors shall determine, to a proportion of the increase of stock equivalent to the proportion which its stock theretofore subscribed bears to the total subscribed capital stock immediately prior to such increase. No member shall be obligated to subscribe to any part of an increase of capital stock.

Article 6 Payment of Subscriptions

- 1. Payment of the amount initially subscribed by each Signatory to this Agreement which becomes a member in accordance with Article 58 to the paidin capital stock of the Bank shall be made in five (5) installments, of twenty (20) per cent each of such amount, except as provided in paragraph 5 of this Article. The first installment shall be paid by each member within thirty (30) days after entry into force of this Agreement, or on or before the date of deposit on its behalf of its instrument of ratification, acceptance or approval in accordance with paragraph 1 of Article 58, whichever is later. The second installment shall become due one (1) year from the entry into force of this Agreement. The remaining three (3) installments shall become due successively one (1) year from the date on which the preceding installment becomes due.
- 2. Each installment of the payment of initial subscriptions to the original paidin capital stock shall be paid in dollars or other convertible currency, except as provided in paragraph 5 of this Article. The Bank may at any time convert such payments into dollars. All rights, including voting rights, acquired in respect of paid-in and associated callable shares for which such payments are due but have not been received shall be suspended until full payment is received by the Bank.



- 3. Payment of the amount subscribed to the callable capital stock of the Bank shall be subject to call only as and when required by the Bank to meet its liabilities. In the event of such a call, payment may be made at the option of the member in dollars or in the currency required to discharge the obligations of the Bank for the purpose of which the call is made. Calls on unpaid subscriptions shall be uniform in percentage on all callable shares.
- 4. The Bank shall determine the place for any payment under this Article, provided that, until the inaugural meeting of the Board of Governors, the payment of the first installment referred to in paragraph 1 of this Article shall be made to the Government of the People's Republic of China, as Trustee for the Bank.
- 5. A member considered as a less developed country for purposes of this paragraph may pay its subscription under paragraphs 1 and 2 of this Article, as an alternative, either:
 - (a) entirely in dollars or other convertible currency in up to ten (10) installments, with each such installment equal to ten (10) percent of the total amount, the first and second installments due as provided in paragraph 1, and the third through tenth installments due on the second and subsequent anniversary dates of the entry into force of this Agreement; or
 - (b) with a portion in dollars or other convertible currency and a portion of up to fifty (50) per cent of each installment in the currency of the member, following the schedule of installments provided in paragraph I of this Article. The following provisions shall apply to payments under this sub-paragraph (b):
 - (i) The member shall advise the Bank at the time of subscription under paragraph 1 of this Article of the proportion of payments to be made in its own currency.
 - (ii) Each payment of a member in its own currency under this paragraph 5 shall be in such amount as the Bank determines to be equivalent to the full value in terms of dollars of the portion of the subscription being paid. The initial payment shall be in such amount as the member considers appropriate hereunder but shall be subject to such adjustment, to be effected within ninety (90) days of the date on which such payment was due, as the Bank shall determine to be necessary to constitute the full dollar equivalent of such payment.
 - (iii) Whenever in the opinion of the Bank, the foreign exchange value of a member's currency has depreciated to a significant extent, that member shall pay to the Bank within a reasonable time an additional amount of its currency required to maintain



- the value of all such currency held by the Bank on account of its subscription.
- (iv) Whenever in the opinion of the Bank, the foreign exchange value of a member's currency has appreciated to a significant extent, the Bank shall pay to that member within a reasonable time an amount of that currency required to adjust the value of all such currency held by the Bank on account of its subscription.
- (v) The Bank may waive its rights to payment under subparagraph (iii) and the member may waive its rights to payment under sub-paragraph (iv).
- 6. The Bank shall accept from any member paying its subscription under subparagraph 5 (b) of this Article promissory notes or other obligations issued by the Government of the member, or by the depository designated by such member, in lieu of the amount to be paid in the currency of the member, provided such amount is not required by the Bank for the conduct of its operations. Such notes or obligations shall be non-negotiable, non-interest-bearing, and payable to the Bank at par value upon demand.

Article 7 Terms of Shares

- 1. Shares of stock initially subscribed by members shall be issued at par. Other shares shall be issued at par unless the Board of Governors by a Special Majority vote as provided in Article 28 decides in special circumstances to issue them on other terms.
- 2. Shares of stock shall not be pledged or encumbered in any manner whatsoever, and they shall be transferable only to the Bank.
- 3. The liability of the members on shares shall be limited to the unpaid portion of their issue price.
- 4. No member shall be liable, by reason of its membership, for obligations of the Bank.

Article 8 Ordinary Resources

As used in this Agreement, the term "ordinary resources" of the Bank shall include the following:

- authorized capital stock of the Bank, including both paid-in and callable shares, subscribed pursuant to Article 5;
- (ii) funds raised by the Bank by virtue of powers conferred by paragraph 1 of Article 16, to which the commitment to calls provided for in paragraph 3 of Article 6 is applicable;



- (iii) funds received in repayment of loans or guarantees made with the resources indicated in sub-paragraphs (i) and (ii) of this Article or as returns on equity investments and other types of financing approved under sub-paragraph 2 (vi) of Article 11 made with such resources;
- (iv) income derived from loans made from the aforementioned funds or from guarantees to which the commitment to calls set forth in paragraph 3 of Article 6 is applicable; and
- (v) any other funds or income received by the Bank which do not form part of its Special Funds resources referred to in Article 17 of this Agreement.

CHAPTER III

OPERATIONS OF THE BANK

Article 9 Use of Resources

The resources and facilities of the Bank shall be used exclusively to implement the purpose and functions set forth, respectively, in Articles 1 and 2, and in accordance with sound banking principles.

Article 10 Ordinary and Special Operations

- 1. The operations of the Bank shall consist of:
- (i) ordinary operations financed from the ordinary resources of the Bank. referred to in Article 8; and
- (ii) special operations financed from the Special Funds resources referred to in Article 17.

The two types of operations may separately finance elements of the same project or program.

- 2. The ordinary resources and the Special Funds resources of the Bank shall at all times and in all respects be held, used, committed, invested or otherwise disposed of entirely separately from each other. The financial statements of the Bank shall show the ordinary operations and special operations separately.
- 3. The ordinary resources of the Bank shall, under no circumstances, be charged with, or used to discharge, losses or liabilities arising out of special operations or other activities for which Special Funds resources were originally used or committed.
- 4. Expenses appertaining directly to ordinary operations shall be charged to the ordinary resources of the Bank. Expenses appertaining directly to special operations shall be charged to the Special Funds resources. Any other expenses shall be charged as the Bank shall determine.



Article 11 Recipients and Methods of Operation

- 1. (a) The Bank may provide or facilitate financing to any member, or any agency, instrumentality or political subdivision thereof, or any entity or enterprise operating in the territory of a member, as well as to international or regional agencies or entities concerned with economic development of the region.
- (b) The Bank may, in special circumstances, provide assistance to a recipient not listed in sub-paragraph (a) above only if the Board of Governors, by a Super Majority vote as provided in Article 28: (i) shall have determined that such assistance is designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank and is in the interest of the Bank's membership; and (ii) shall have specified the types of assistance under paragraph 2 of this Article that may be provided to such recipient.
- 2. The Bank may carry out its operations in any of the following ways:
- (i) by making, co-financing or participating in direct loans;
- (ii) by investment of funds in the equity capital of an institution or enterprise;
- (iii) by guaranteeing, whether as primary or secondary obligor, in whole or in part, loans for economic development;
- (iv) by deploying Special Funds resources in accordance with the agreements determining their use;
- (v) by providing technical assistance in accordance with Article 15; or
- (vi) through other types of financing as may be determined by the Board of Governors, by a Special Majority vote as provided in Article 28.

Article 12 Limitations on Ordinary Operations

- 1. The total amount outstanding of loans, equity investments, guarantees and other types of financing provided by the Bank in its ordinary operations under sub-paragraphs 2 (i), (ii), (iii) and (vi) of Article 11 shall not at any time be increased, if by such increase the total amount of its unimpaired subscribed capital, reserves and retained earnings included in its ordinary resources would be exceeded. Notwithstanding the provisions of the preceding sentence, the Board of Governors may, by a Super Majority vote as provided in Article 28, determine at any time that, based on the Bank's financial position and financial standing, the limitation under this paragraph may be increased, up to 250% of the Bank's unimpaired subscribed capital, reserves and retained earnings included in its ordinary resources.
- 2. The amount of the Bank's disbursed equity investments shall not at any time exceed an amount corresponding to its total unimpaired paid-in subscribed capital and general reserves.



Article 13 Operating Principles

The operations of the Bank shall be conducted in accordance with the principles set out below.

- 1. The Bank shall be guided by sound banking principles in its operations.
- 2. The operations of the Bank shall provide principally for the financing of specific projects or specific investment programs, for equity investment, and for technical assistance in accordance with Article 15.
- 3. The Bank shall not finance any undertaking in the territory of a member if that member objects to such financing.
- 4. The Bank shall ensure that each of its operations complies with the Bank's operational and financial policies, including without limitation, policies addressing environmental and social impacts.
- 5. In considering an application for financing, the Bank shall pay due regard to the ability of the recipient to obtain financing or facilities elsewhere on terms and conditions that the Bank considers reasonable for the recipient, taking into account all pertinent factors.
- 6. In providing or guaranteeing financing, the Bank shall pay due regard to the prospects that the recipient and guarantor, if any, will be in a position to meet their obligations under the financing contract.
- 7. In providing or guaranteeing financing, the financial terms, such as rate of interest and other charges and the schedule for repayment of principal shall be such as are, in the opinion of the Bank, appropriate for the financing concerned and the risk to the Bank.
- 8. The Bank shall place no restriction upon the procurement of goods and services from any country from the proceeds of any financing undertaken in the ordinary or special operations of the Bank.
- 9. The Bank shall take the necessary measures to ensure that the proceeds of any financing provided, guaranteed or participated in by the Bank are used only for the purposes for which the financing was granted and with due attention to considerations of economy and efficiency.
- 10. The Bank shall pay due regard to the desirability of avoiding a disproportionate amount of its resources being used for the benefit of any member.
- 11. The Bank shall seek to maintain reasonable diversification in its investments in equity capital. In its equity investments, the Bank shall not assume responsibility for managing any entity or enterprise in which it has an investment and shall not seek a controlling interest in the entity or enterprise concerned, except where necessary to safeguard the investment of the Bank.



Article 14 Terms and Conditions for Financing

- 1. In the case of loans made or participated in or loans guaranteed by the Bank, the contract shall establish, in conformity with the operating principles set forth in Article 13 and subject to the other provisions of this Agreement, the terms and conditions for the loan or the guarantee concerned. In setting such terms and conditions, the Bank shall take fully into account the need to safeguard its income and financial position.
- 2. Where the recipient of loans or guarantees of loans is not itself a member, the Bank may, when it deems it advisable, require that the member in whose territory the project concerned is to be carried out, or a public agency or any instrumentality of that member acceptable to the Bank, guarantee the repayment of the principal and the payment of interest and other charges on the loan in accordance with the terms thereof.
- 3. The amount of any equity investment shall not exceed such percentage of the equity capital of the entity or enterprise concerned as permitted under policies approved by the Board of Directors.
- 4. The Bank may provide financing in its operations in the currency of the country concerned, in accordance with policies that minimize currency risk.

Article 15 Technical Assistance

- 1. The Bank may provide technical advice and assistance and other similar forms of assistance which serve its purpose and come within its functions.
- 2. Where expenditures incurred in furnishing such services are not reimbursable, the Bank shall charge such expenditures to the income of the Bank.

CHAPTER IV

FINANCES OF THE BANK

Article 16 General Powers

In addition to the powers specified elsewhere in this Agreement, the Bank shall have the powers set out below.

- 1. The Bank may raise funds, through borrowing or other means, in member countries or elsewhere, in accordance with the relevant legal provisions.
- 2. The Bank may buy and sell securities the Bank has issued or guaranteed or in which it has invested.
- 3. The Bank may guarantee securities in which it has invested in order to facilitate their sale.



- 4. The Bank may underwrite, or participate in the underwriting of, securities issued by any entity or enterprise for purposes consistent with the purpose of the Bank.
- 5. The Bank may invest or deposit funds not needed in its operations.
- 6. The Bank shall ensure that every security issued or guaranteed by the Bank shall bear on its face a conspicuous statement to the effect that it is not an obligation of any Government, unless it is in fact the obligation of a particular Government, in which case it shall so state.
- 7. The Bank may establish and administer funds held in trust for other parties, provided such trust funds are designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank, under a trust fund framework which shall have been approved by the Board of Governors.
- 8. The Bank may establish subsidiary entities which are designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank, only with the approval of the Board of Governors by a Special Majority vote as provided in Article 28.
- 9. The Bank may exercise such other powers and establish such rules and regulations as may be necessary or appropriate in furtherance of its purpose and functions, consistent with the provisions of this Agreement.

Article 17 Special Funds

- 1. The Bank may accept Special Funds which are designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank; such Special Funds shall be resources of the Bank. The full cost of administering any Special Fund shall be charged to that Special Fund.
- 2. Special Funds accepted by the Bank may be used on terms and conditions consistent with the purpose and functions of the Bank and with the agreement relating to such Funds.
- 3. The Bank shall adopt such special rules and regulations as may be required for the establishment, administration and use of each Special Fund. Such rules and regulations shall be consistent with the provisions of this Agreement, except for those provisions expressly applicable only to ordinary operations of the Bank.
- 4. The term "Special Funds resources" shall refer to the resources of any Special Fund and shall include:
- (i) funds accepted by the Bank for inclusion in any Special Fund;
- (ii) funds received in respect of loans or guarantees, and the proceeds of any equity investments, financed from the resources of any Special Fund which, under the rules and regulations of the Bank governing that Special Fund, are received by such Special Fund;
- (iii) income derived from investment of Special Funds resources: and



(iv) any other resources placed at the disposal of any Special Fund.

Article 18 Allocation and Distribution of Net Income

- 1. The Board of Governors shall determine at least annually what part of the net income of the Bank shall be allocated, after making provision for reserves, to retained earnings or other purposes and what part, if any, shall be distributed to the members. Any such decision on the allocation of the Bank's net income to other purposes shall be taken by a Super Majority vote as provided in Article 28.
- 2. The distribution referred to in the preceding paragraph shall be made in proportion to the number of shares held by each member, and payments shall be made in such manner and in such currency as the Board of Governors shall determine.

Article 19 Currencies

- 1. Members shall not impose any restrictions on currencies, including the receipt, holding, use or transfer by the Bank or by any recipient from the Bank, for payments in any country.
- 2. Whenever it shall become necessary under this Agreement to value any currency in terms of another or determine whether any currency is convertible, such valuation or determination shall be made by the Bank.

Article 20 Methods of Meeting Liabilities of the Bank

- 1. In the Bank's ordinary operations, in cases of arrears or default on loans made, participated in, or guaranteed by the Bank, and in cases of losses on equity investment or other types of financing under sub-paragraph 2 (vi) of Article 11, the Bank shall take such action as it deems appropriate. The Bank shall maintain appropriate provisions against possible losses.
- 2. Losses arising in the Bank's ordinary operations shall be charged:
- (i) first, to the provisions referred to in paragraph 1 above;
- (ii) second, to net income;
- (iii) third, against reserves and retained earnings;
- (iv) fourth, against unimpaired paid-in capital; and
- (v) last, against an appropriate amount of the uncalled subscribed callable capital which shall be called in accordance with the provisions of paragraph 3 of Article 6.



CHAPTER V GOVERNANCE

Article 21 Structure

The Bank shall have a Board of Governors, a Board of Directors, a President, one or more Vice-Presidents, and such other officers and staff as may be considered necessary.

Article 22 Board of Governors: Composition

- 1. Each member shall be represented on the Board of Governors and shall appoint one Governor and one Alternate Governor. Each Governor and Alternate Governor shall serve at the pleasure of the appointing member. No Alternate Governor may vote except in the absence of his principal.
- 2. At each of its annual meetings, the Board shall elect one of the Governors as Chairman who shall hold office until the election of the next Chairman.
- 3. Governors and Alternate Governors shall serve as such without remuneration from the Bank, but the Bank may pay them reasonable expenses incurred in attending meetings.

Article 23 Board of Governors: Powers

- 1. All the powers of the Bank shall be vested in the Board of Governors.
- 2. The Board of Governors may delegate to the Board of Directors any or all its powers, except the power to:
- (i) admit new members and determine the conditions of their admission;
- (ii) increase or decrease the authorized capital stock of the Bank;
- (iii) suspend a member;
- (iv) decide appeals from interpretations or applications of this Agreement given by the Board of Directors:
- (v) elect the Directors of the Bank and determine the expenses to be paid for Directors and Alternate Directors and remuneration, if any, pursuant to paragraph 6 of Article 25;
- (vi) elect the President, suspend or remove him from office, and determine his remuneration and other conditions of service;
- (vii) approve, after reviewing the auditors' report, the general balance sheet and the statement of profit and loss of the Bank;
- (viii) determine the reserves and the allocation and distribution of the net profits of the Bank;
- (ix) amend this Agreement;



- decide to terminate the operations of the Bank and to distribute its assets;
 and
- exercise such other powers as are expressly assigned to the Board of Governors in this Agreement.
- 3. The Board of Governors shall retain full power to exercise authority over any matter delegated to the Board of Directors under paragraph 2 of this Article.

Article 24 Board of Governors: Procedure

- 1. The Board of Governors shall hold an annual meeting and such other meetings as may be provided for by the Board of Governors or called by the Board of Directors. Meetings of the Board of Governors shall be called by the Board of Directors whenever requested by five (5) members of the Bank.
- 2. A majority of the Governors shall constitute a quorum for any meeting of the Board of Governors, provided such majority represents not less than two-thirds of the total voting power of the members.
- 3. The Board of Governors shall by regulation establish procedures whereby the Board of Directors may obtain a vote of the Governors on a specific question without a meeting and provide for electronic meetings of the Board of Governors in special circumstances.
- 4. The Board of Governors, and the Board of Directors to the extent authorized, may establish such subsidiary entities, and adopt such rules and regulations, as may be necessary or appropriate to conduct the business of the Bank.

Article 25 Board of Directors: Composition

- 1. The Board of Directors shall be composed of twelve (12) members who shall not be members of the Board of Governors, and of whom:
- (i) nine (9) shall be elected by the Governors representing regional members;
- (ii) three (3) shall be elected by the Governors representing non-regional members.

Directors shall be persons of high competence in economic and financial matters and shall be elected in accordance with Schedule B. Directors shall represent members whose Governors have elected them as well as members whose Governors assign their votes to them.

2. The Board of Governors shall, from time to time, review the size and composition of the Board of Directors, and may increase or decrease the size or revise the composition as appropriate, by a Super Majority vote as provided in Article 28.



- 3. Each Director shall appoint an Alternate Director with full power to act for him when he is not present. The Board of Governors shall adopt rules enabling a Director elected by more than a specified number of members to appoint an additional Alternate Director.
- 4. Directors and Alternate Directors shall be nationals of member countries. No two or more Directors may be of the same nationality nor may any two or more Alternate Directors be of the same nationality. Alternate Directors may participate in meetings of the Board but may vote only when the Alternate Director is acting in place of the Director.
- 5. Directors shall hold office for a term of two (2) years and may be reelected.
 - (a) Directors shall continue in office until their successors shall have been chosen and assumed office.
 - (b) If the office of a Director becomes vacant more than one hundred and eighty (180) days before the end of his term, a successor shall be chosen in accordance with Schedule B, for the remainder of the term, by the Governors who elected the former Director. A majority of the votes cast by such Governors shall be required for such election. The Governors who elected a Director may similarly choose a successor if the office of a Director becomes vacant one hundred and eighty (180) days or less before the end of his term.
 - (c) While the office of a Director remains vacant, an Alternate Director of the former Director shall exercise the powers of the latter, except that of appointing an Alternate Director.
- 6. Directors and Alternate Directors shall serve without remuneration from the Bank, unless the Board of Governors shall decide otherwise, but the Bank may pay them reasonable expenses incurred in attending meetings.

Article 26 Board of Directors: Powers

The Board of Directors shall be responsible for the direction of the general operations of the Bank and, for this purpose, shall, in addition to the powers assigned to it expressly by this Agreement, exercise all the powers delegated to it by the Board of Governors, and in particular:

- (i) prepare the work of the Board of Governors;
- (ii) establish the policies of the Bank, and, by a majority representing not less than three-fourths of the total voting power of the members, take decisions on major operational and financial policies and on delegation of authority to the President under Bank policies;
- (iii) take decisions concerning operations of the Bank under paragraph 2 of Article 11, and, by a majority representing not less than three-fourths of



- the total voting power of the members, decide on the delegation of such authority to the President;
- supervise the management and the operation of the Bank on a regular basis, and establish an oversight mechanism for that purpose, in line with principles of transparency, openness, independence and accountability;
- (v) approve the strategy, annual plan and budget of the Bank;
- (vi) appoint such committees as deemed advisable; and
- (vii) submit the audited accounts for each financial year for approval of the Board of Governors.

Article 27 Board of Directors: Procedure

- 1. The Board of Directors shall meet as often as the business of the Bank may require, periodically throughout the year. The Board of Directors shall function on a non-resident basis except as otherwise decided by the Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28. Meetings may be called by the Chairman or whenever requested by three (3) Directors.
- 2. A majority of the Directors shall constitute a quorum for any meeting of the Board of Directors, provided such majority represents not less than two-thirds of the total voting power of the members.
- 3. The Board of Governors shall adopt regulations under which, if there is no Director of its nationality, a member may send a representative to attend, without right to vote, any meeting of the Board of Directors when a matter particularly affecting that member is under consideration.
- 4. The Board of Directors shall establish procedures whereby the Board can hold an electronic meeting or vote on a matter without holding a meeting.

Article 28 Voting

- 1. The total voting power of each member shall consist of the sum of its basic votes, share votes and, in the case of a Founding Member, its Founding Member votes.
- (i) The basic votes of each member shall be the number of votes that results from the equal distribution among all the members of twelve (12) per cent of the aggregate sum of the basic votes, share votes and Founding Member votes of all the members.
- (ii) The number of the share votes of each member shall be equal to the number of shares of the capital stock of the Bank held by that member.
- (iii) Each Founding Member shall be allocated six hundred (600) Founding Member votes.



In the event a member fails to pay any part of the amount due in respect of its obligations in relation to paid-in shares under Article 6, the number of share votes to be exercised by the member shall, as long as such failure continues, be reduced proportionately, by the percentage which the amount due and unpaid represents of the total par value of paid-in shares subscribed to by that member.

- 2. In voting in the Board of Governors, each Governor shall be entitled to cast the votes of the member he represents.
- (i) Except as otherwise expressly provided in this Agreement, all matters before the Board of Governors shall be decided by a majority of the votes cast.
- (ii) A Super Majority vote of the Board of Governors shall require an affirmative vote of two-thirds of the total number of Governors, representing not less than three-fourths of the total voting power of the members
- (iii) A Special Majority vote of the Board of Governors shall require an affirmative vote of a majority of the total number of Governors, representing not less than a majority of the total voting power of the members
- 3. In voting in the Board of Directors, each Director shall be entitled to cast the number of votes to which the Governors who elected him are entitled and those to which any Governors who have assigned their votes to him, pursuant to Schedule B, are entitled.
- (i) A Director entitled to cast the votes of more than one member may cast the votes for those members separately.
- (ii) Except as otherwise expressly provided in this Agreement, all matters before the Board of Directors shall be decided by a majority of the votes cast.

Article 29 The President

- 1. The Board of Governors, through an open, transparent and merit-based process, shall elect a president of the Bank by a Super Majority vote as provided in Article 28. He shall be a national of a regional member country. The President, while holding office, shall not be a Governor or a Director or an Alternate for either.
- 2. The term of office of the President shall be five (5) years. He may be reelected once. The President may be suspended or removed from office when the Board of Governors so decides by a Super Majority vote as provided in Article 28
 - (a) If the office of the President for any reason becomes vacant during his term, the Board of Governors shall appoint an Acting President



for a temporary period or elect a new President, in accordance with paragraph 1 of this Article.

- 3. The President shall be Chairman of the Board of Directors but shall have no vote, except a deciding vote in case of an equal division. He may participate in meetings of the Board of Governors but shall not vote.
- 4. The President shall be the legal representative of the Bank. He shall be chief of the staff of the Bank and shall conduct, under the direction of the Board of Directors, the current business of the Bank.

Article 30 Officers and Staff of the Bank

- 1. One or more Vice-Presidents shall be appointed by the Board of Directors on the recommendation of the President, on the basis of an open, transparent and merit-based process. A Vice-President shall hold office for such term, exercise such authority and perform such functions in the administration of the Bank, as may be determined by the Board of Directors. In the absence or incapacity of the President, a Vice-President shall exercise the authority and perform the functions of the President.
- 2. The President shall be responsible for the organization, appointment and dismissal of the officers and staff in accordance with regulations adopted by the Board of Directors, with the exception of Vice-Presidents to the extent provided in paragraph 1 above.
- 3. In appointing officers and staff and recommending Vice-Presidents, the President shall, subject to the paramount importance of securing the highest standards of efficiency and technical competence, pay due regard to the recruitment of personnel on as wide a regional geographical basis as possible.

Article 31 The International Character of the Bank

- 1. The Bank shall not accept Special Funds, loans or assistance that may in any way prejudice, limit, deflect or otherwise alter its purpose or functions.
- 2. The Bank, its President, officers and staff shall not interfere in the political affairs of any member, nor shall they be influenced in their decisions by the political character of the member concerned. Only economic considerations shall be relevant to their decisions. Such considerations shall be weighed impartially in order to achieve and carry out the purpose and functions of the Bank.
- 3. The President, officers and staff of the Bank, in the discharge of their offices, owe their duty entirely to the Bank and to no other authority. Each member of the Bank shall respect the international character of this duty and shall refrain from all attempts to influence any of them in the discharge of their duties.



CHAPTER VI GENERAL PROVISIONS

Article 32 Offices of the Bank

- 1. The principal office of the Bank shall be located in Beijing, People's Republic of China.
- The Bank may establish agencies or offices elsewhere.

Article 33 Channel of Communication; Depositories

- 1. Each member shall designate an appropriate official entity with which the Bank may communicate in connection with any matter arising under this Agreement.
- 2. Each member shall designate its central bank, or such other institution as may be agreed upon with the Bank, as a depository with which the Bank may keep its holdings of currency of that member as well as other assets of the Bank.
- 3. The Bank may hold its assets with such depositories as the Board of Directors shall determine.

Article 34 Reports and Information

- 1. The working language of the Bank shall be English, and the Bank shall rely on the English text of this Agreement for all decisions and for interpretations under Article 54.
- 2. Members shall furnish the Bank with such information it may reasonably request of them in order to facilitate the performance of its functions.
- 3. The Bank shall transmit to its members an annual report containing an audited statement of its accounts and shall publish such report. It shall also transmit quarterly to its members a summary statement of its financial position and a profit and loss statement showing the results of its operations.
- 4. The Bank shall establish a policy on the disclosure of information in order to promote transparency in its operations. The Bank may publish such reports as it deems desirable in the carrying out of its purpose and functions.

Article 35 Cooperation with Members and International Organizations

- 1. The Bank shall work in close cooperation with all its members, and, in such manner as it may deem appropriate within the terms of this Agreement, with other international financial institutions, and international organizations concerned with the economic development of the region or the Bank's operational areas.
- 2. The Bank may enter into arrangements with such organizations for purposes consistent with this Agreement, with the approval of the Board of Directors.



Article 36 References

- 1. References in this Agreement to Article or Schedule refer to Articles and Schedules of this Agreement, unless otherwise specified.
- 2. References in this Agreement to a specific gender shall be equally applicable to any gender.

CHAPTER VII

WITHDRAWAL AND SUSPENSION OF MEMBERS

Article 37 Withdrawal of Membership

- 1. Any member may withdraw from the Bank at any time by delivering a notice in writing to the Bank at its principal office.
- 2. Withdrawal by a member shall become effective, and its membership shall cease, on the date specified in its notice but in no event less than six (6) months after the date that notice has been received by the Bank. However, at any time before the withdrawal becomes finally effective, the member may notify the Bank in writing of the cancellation of its notice of intention to withdraw.
- 3. A withdrawing member shall remain liable for all direct and contingent obligations to the Bank to which it was subject at the date of delivery of the withdrawal notice. If the withdrawal becomes finally effective, the member shall not incur any liability for obligations resulting from operations of the Bank effected after the date on which the withdrawal notice was received by the Bank.

Article 38 Suspension of Membership

- 1. If a member fails to fulfill any of its obligations to the Bank, the Board of Governors may suspend such member by a Super Majority vote as provided in Article 28.
- 2. The member so suspended shall automatically cease to be a member one (1) year from the date of its suspension, unless the Board of Governors decides by a Super Majority vote as provided in Article 28 to restore the member to good standing.
- 3. While under suspension, a member shall not be entitled to exercise any rights under this Agreement, except the right of withdrawal, but shall remain subject to all its obligations.

Article 39 Settlement of Accounts

1. After the date on which a country ceases to be a member, it shall remain liable for its direct obligations to the Bank and for its contingent liabilities to the Bank so long as any part of the loans, guarantees, equity investments or other forms of financing under paragraph 2 (vi) of Article 11 (hereinafter, other financing) contracted before it ceased to be a member is outstanding, but it shall not incur liabilities with respect to loans, guarantees, equity investments or other



financing entered into thereafter by the Bank nor share either in the income or the expenses of the Bank.

- 2. At the time a country ceases to be a member, the Bank shall arrange for the repurchase of such country's shares by the Bank as a part of the settlement of accounts with such country in accordance with the provisions of paragraphs 3 and 4 of this Article. For this purpose, the repurchase price of the shares shall be the value shown by the books of the Bank on the date the country ceases to be a member.
- 3. The payment for shares repurchased by the Bank under this Article shall be governed by the following conditions:
- (i) Any amount due to the country concerned for its shares shall be withheld so long as that country, its central bank or any of its agencies, instrumentalities or political subdivisions remains liable, as borrower, guarantor or other contracting party with respect to equity investment or other financing, to the Bank and such amount may, at the option of the Bank, be applied on any such liability as it matures. No amount shall be withheld on account of the contingent liability of the country for future calls on its subscription for shares in accordance with paragraph 3 of Article 6. In any event, no amount due to a member for its shares shall be paid until six (6) months after the date on which the country ceases to be a member.
- (ii) Payments for shares may be made from time to time, upon surrender of the corresponding stock certificates by the country concerned, to the extent by which the amount due as the repurchase price in accordance with paragraph 2 of this Article exceeds the aggregate amount of liabilities, on loans, guarantees, equity investments and other financing referred to in subparagraph (i) of this paragraph, until the former member has received the full repurchase price.
- (iii) Payments shall be made in such available currencies as the Bank determines, taking into account its financial position.
- (iv) If losses are sustained by the Bank on any loans, guarantees, equity investments or other financing which were outstanding on the date when a country ceased to be a member and the amount of such losses exceeds the amount of the reserve provided against losses on that date, the country concerned shall repay, upon demand, the amount by which the repurchase price of its shares would have been reduced if the losses had been taken into account when the repurchase price was determined. In addition, the former member shall remain liable on any call for unpaid subscriptions in accordance with paragraph 3 of Article 6, to the same extent that it would have been required to respond if the impairment of capital had occurred



and the call had been made at the time the repurchase price of its shares was determined.

4. If the Bank terminates its operations pursuant to Article 41 within six (6) months of the date upon which any country ceases to be a member, all rights of the country concerned shall be determined in accordance with the provisions of Articles 41 to 43. Such country shall be considered as still a member for purposes of such Articles but shall have no voting rights.

CHAPTER VIII

SUSPENSION AND TERMINATION OF OPERATIONS OF THE BANK

Article 40 Temporary Suspension of Operations

In an emergency, the Board of Directors may temporarily suspend operations in respect of new loans, guarantees, equity investment and other forms of financing under sub-paragraph 2 (vi) of Article 11, pending an opportunity for further consideration and action by the Board of Governors.

Article 41 Termination of Operations

- 1. The Bank may terminate its operations by a resolution of the Board of Governors approved by a Super Majority vote as provided in Article 28.
- 2. After such termination, the Bank shall forthwith cease all activities, except those incident to the orderly realization, conservation and preservation of its assets and settlement of its obligations.

Article 42 Liability of Members and Payments of Claims

- 1. In the event of termination of the operation of the Bank, the liability of all members for uncalled subscriptions to the capital stock of the Bank and in respect of the depreciation of their currencies shall continue until all claims of creditors, including all contingent claims, shall have been discharged.
- 2. All creditors holding direct claims shall first be paid out of the assets of the Bank and then out of payments to the Bank or unpaid or callable subscriptions. Before making any payments to creditors holding direct claims, the Board of Directors shall make such arrangements as are necessary, in its judgment, to ensure a pro rata distribution among holders of direct and contingent claims.

Article 43 Distribution of Assets

- 1. No distribution of assets shall be made to members on account of their subscriptions to the capital stock of the Bank until:
- (i) all liabilities to creditors have been discharged or provided for; and
- (ii) the Board of Governors has decided, by a Super Majority vote as provided in Article 28, to make such distribution.



- 2. Any distribution of the assets of the Bank to the members shall be in proportion to the capital stock held by each member and shall be effected at such times and under such conditions as the Bank shall deem fair and equitable. The shares of assets distributed need not be uniform as to type of asset. No member shall be entitled to receive its share in such a distribution of assets until it has settled all of its obligations to the Bank.
- 3. Any member receiving assets distributed pursuant to this Article shall enjoy the same rights with respect to such assets as the Bank enjoyed prior to their distribution.

CHAPTER IX

STATUS, IMMUNITIES, PRIVILEGES AND EXEMPTIONS

Article 44 Purposes of Chapter

- 1. To enable the Bank to fulfill its purpose and carry out the functions entrusted to it, the status, immunities, privileges and exemptions set forth in this Chapter shall be accorded to the Bank in the territory of each member.
- 2. Each member shall promptly take such action as is necessary to make effective in its own territory the provisions set forth in this Chapter and shall inform the Bank of the action which it has taken.

Article 45 Status of the Bank

The Bank shall possess full juridical personality and, in particular, the full legal capacity:

- (i) to contract:
- (ii) to acquire, and dispose of, immovable and movable property;
- (iii) to institute and respond to legal proceedings; and
- (iv) to take such other action as may be necessary or useful for its purpose and activities.

Article 46 Immunity from Judicial Proceedings

- 1. The Bank shall enjoy immunity from every form of legal process, except in cases arising out of or in connection with the exercise of its powers to raise funds, through borrowings or other means, to guarantee obligations, or to buy and sell or underwrite the sale of securities, in which cases actions may be brought against the Bank only in a court of competent jurisdiction in the territory of a country in which the Bank has an office, or has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process, or has issued or guaranteed securities.
- 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, no action shall be brought against the Bank by any member, or by any agency or instrumentality of a member, or by any entity or person directly or indirectly



acting for or deriving claims from a member or from any agency or instrumentality of a member. Members shall have recourse to such special procedures for the settlement of controversies between the Bank and its members as may be prescribed in this Agreement, in the by-laws and regulations of the Bank, or in the contracts entered into with the Bank.

3. Property and assets of the Bank shall, wheresoever located and by whomsoever held, be immune from all forms of seizure, attachment or execution before the delivery of final judgment against the Bank.

Article 47 Immunity of Assets and Archives

- 1. Property and assets of the Bank, wheresoever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of taking or foreclosure by executive or legislative action.
- 2. The archives of the Bank, and, in general, all documents belonging to it, or held by it, shall be inviolable, wheresoever located and by whomsoever held.

Article 48 Freedom of Assets from Restrictions

To the extent necessary to carry out the purpose and functions of the Bank effectively, and subject to the provisions of this Agreement, all property and assets of the Bank shall be free from restrictions, regulations, controls and moratoria of any nature.

Article 49 Privilege for Communications

Official communications of the Bank shall be accorded by each member the same treatment that it accords to the official communications of any other member.

Article 50 Immunities and Privileges of Officers and Employees

All Governors, Directors, Alternates, the President, Vice-Presidents and other officers and employees of the Bank, including experts and consultants performing missions or services for the Bank:

- (i) shall be immune from legal process with respect to acts performed by them in their official capacity, except when the Bank waives the immunity and shall enjoy inviolability of all their official papers, documents and records;
- (ii) where they are not local citizens or nationals, shall be accorded the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations, and the same facilities as regards exchange regulations, as are accorded by members to the representatives, officials and employees of comparable rank of other members; and
- (iii) shall be granted the same treatment in respect of travelling facilities as is accorded by members to representatives, officials and employees of comparable rank of other members.



Article 51 Exemption from Taxation

- 1. The Bank, its assets, property, income and its operations and transactions pursuant to this Agreement, shall be exempt from all taxation and from all customs duties. The Bank shall also be exempt from any obligation for the payment, withholding or collection of any tax or duty.
- 2. No tax of any kind shall be levied on or in respect of salaries, emoluments and expenses, as the case may be, paid by the Bank to Directors, Alternate Directors, the President, Vice-Presidents and other officers or employees of the Bank, including experts and consultants performing missions or services for the Bank, except where a member deposits with its instrument of ratification, acceptance, or approval a declaration that such member retains for itself and its political subdivisions the right to tax salaries, and emoluments, as the case may be, paid by the Bank to citizens or nationals of such member.
- 3. No tax of any kind shall be levied on any obligation or security issued by the Bank, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held:
- (i) which discriminates against such obligation or security solely because it is issued by the Bank; or
- (ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the place or currency in which it is issued, made payable or paid, or the location of any office or place of business maintained by the Bank.
- 4. No tax of any kind shall be levied on any obligation or security guaranteed by the Bank, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held:
- (i) which discriminates against such obligation or security solely because it is guaranteed by the Bank; or
- (ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the location of any office or place of business maintained by the Bank.

Article 52 Waivers

1. The Bank at its discretion may waive any of the privileges, immunities and exemptions conferred under this Chapter in any case or instance, in such manner and upon such conditions as it may determine to be appropriate in the best interests of the Bank.

CHAPTER X

AMENDMENT, INTERPRETATION AND ARBITRATION

Article 53 Amendments

1. This Agreement may be amended only by a resolution of the Board of Governors approved by a Super Majority vote as provided in Article 28.



- 2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, the unanimous agreement of the Board of Governors shall be required for the approval of any amendment modifying:
- (i) the right to withdraw from the Bank;
- (ii) the limitations on liability provided in paragraphs 3 and 4 of Article 7; and
- (iii) the rights pertaining to purchase of capital stock provided in paragraph 4 of Article 5.
- 3. Any proposal to amend this Agreement, whether emanating from a member or the Board of Directors, shall be communicated to the Chairman of the Board of Governors, who shall bring the proposal before the Board of Governors. When an amendment has been adopted, the Bank shall so certify in an official communication addressed to all members. Amendments shall enter into force for all members three (3) months after the date of the official communication unless the Board of Governors specifies therein a different period.

Article 54 Interpretation

- 1. Any question of interpretation or application of the provisions of this Agreement arising between any member and the Bank, or between two or more members of the Bank, shall be submitted to the Board of Directors for decision. If there is no Director of its nationality on that Board, a member particularly affected by the question under consideration shall be entitled to direct representation in the Board of Directors during such consideration; the representative of such member shall, however, have no vote. Such right of representation shall be regulated by the Board of Governors.
- 2. In any case where the Board of Directors has given a decision under paragraph 1 of this Article, any member may require that the question be referred to the Board of Governors, whose decision shall be final. Pending the decision of the Board of Governors, the Bank may, so far as it deems necessary, act on the basis of the decision of the Board of Directors.

Article 55 Arbitration

If a disagreement should arise between the Bank and a country which has ceased to be a member, or between the Bank and any member after adoption of a resolution to terminate the operations of the Bank, such disagreement shall be submitted to arbitration by a tribunal of three arbitrators. One of the arbitrators shall be appointed by the Bank, another by the country concerned, and the third, unless the parties otherwise agree, by the President of the International Court of Justice or such other authority as may have been prescribed by regulations adopted by the Board of Governors. A majority vote of the arbitrators shall be sufficient to reach a decision which shall be final and binding upon the parties. The third arbitrator shall be empowered to settle all questions of procedure in any case where the parties are in disagreement with respect thereto.



Article 56 Approval Deemed Given

Whenever the approval of any member is required before any act may be done by the Bank except under paragraph 2 of Article 53, approval shall be deemed to have been given unless the member presents an objection within such reasonable period as the Bank may fix in notifying the member of the proposed act.

CHAPTER XI FINAL PROVISIONS

Article 57 Signature and Deposit

- 1. This Agreement, deposited with the Government of the People's Republic of China (hereinafter called the "Depository"), shall remain open until December 31, 2015 for signature by the Governments of countries whose names are set forth in Schedule A.
- 2. The Depository shall send certified copies of this Agreement to all the Signatories and other countries which become members of the Bank.

Article 58 Ratification, Acceptance or Approval

- 1. This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Signatories. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Depository not later than December 31, 2016, or if necessary, until such later date as may be decided by the Board of Governors by a Special Majority vote as provided in Article 28. The Depository shall duly notify the other Signatories of each deposit and the date thereof.
- 2. A Signatory whose instrument of ratification, acceptance or approval is deposited before the date on which this Agreement enters into force, shall become a member of the Bank, on that date. Any other Signatory which complies with the provisions of the preceding paragraph, shall become a member of the Bank on the date on which its instrument of ratification, acceptance or approval is deposited.

Article 59 Entry into Force

This Agreement shall enter into force when instruments of ratification, acceptance or approval have been deposited by at least ten (10) Signatories whose initial subscriptions, as set forth in Schedule A to this Agreement, in the aggregate comprise not less than fifty (50) per cent of total of such subscriptions.

Article 60 Inaugural Meeting and Commencement of Operations

1. As soon as this Agreement enters into force, each member shall appoint a Governor, and the Depository shall call the inaugural meeting of the Board of Governors.



XVII LEGISLATURA

A.C. 3642

- 2. At its inaugural meeting, the Board of Governors:
- (i) shall elect the President;
- (ii) shall elect the Directors of the Bank in accordance with paragraph 1 of Article 25, provided that the Board of Governors may decide to elect fewer Directors for an initial period shorter than two years in consideration of the number of members and Signatories which have not yet become members;
- (iii) shall make arrangements for the determination of the date on which the Bank shall commence its operations; and
- (iv) shall make such other arrangements as necessary to prepare for the commencement of the Bank's operations.
- 3. The Bank shall notify its members of the date of the commencement of its operations.

DONE at Beijing, People's Republic of China on June 29, 2015, in a single original deposited in the archives of the Depository, whose English, Chinese and French texts are equally authentic.



XVII LEGISLATURA

A.C. 3642

SCHEDULE A

Initial Subscriptions to the Authorized Capital Stock for Countries Which May Become Members in accordance with Article 58

N	umber of Shares	Capital Subscription (in million \$)
PART A. REGIONAL MEMBERS	,	
Australia	36,912	3,691.2
Azerbaijan	2,541	254.1
Bangladesh	6,605	660.5
Brunei Darussalam	524	52.4
Cambodia	623	62.3
China	297,804	29,780.4
Georgia	539	53.9
India	83,673	8,367.3
Indonesia	33,607	3,360.7
Iran	15,808	1,580.8
Israel	7,499	749.9
Jordan	1,192	119.2
Kazakhstan	7,293	729.3
Korea	37,388	3,738.8
Kuwait	5,360	536.0
Kyrgyz Republic	268	26.8
Lao People's Democratic Republ	lie 430	43.0
Malaysia	1,095	109.5
Maldives	72	7.2
Mongolia	411	41.1
Myanmar	2,645	264.5
Nepal	809	80.9
New Zealand	4,615	461.5
Oman	2,592	259.2
Pakistan	10,341	1,034.1



XVII LEGISLATURA			A.C. 3642
	Philippines	9,791	979.1
	Qatar	6,044	604.4
	Russia	65,362	6,536.2
	Saudi Arabia	25,446	2,544.6
	Singapore	2,500	250.0
	Sri Lanka	2,690	269.0
	Tajikistan	309	30.9
	Thailand	14,275	1,427.5
	Turkey	26,099	2,609.9
	United Arab Emirates	11,857	1,185.7
	Uzbekistan	2,198	219.8
	Vietnam ·	6,633	663.3
	Unallocated	16,150	1,615.0
	TOTAL	750,000	75,000.0
	PART B. NON-REGIONAL MEMBEI	RS	
	Austria	5,008	500.8
	Brazil	31,810	3,181.0
	Denmark	3,695	369.5
	Egypt	6,505	650.5
	Finland	3,103	310.3
	France	33,756	3,375.6
	Germany	44,842	4,484.2
	Iceland	176	17.6
	Italy	25,718	2,571.8
	Luxembourg	697	69.7
	Malta	136	13.6
	Netherlands	10,313	1,031.3
	Norway	5,506	550.6
	Poland	8,318	831.8
	Portugal	650	65.0
	South Africa	5,905	590.5





SCHEDULE B

ELECTION OF DIRECTORS

The Board of Governors shall prescribe rules for the conduct of each election of Directors, in accordance with the following provisions.

- 1. <u>Constituencies</u>. Each Director shall represent one or more members in a constituency. The total aggregate voting power of each constituency shall consist of the votes which the Director is entitled to cast under paragraph 3 of Article 28.
- 2. <u>Constituency Voting Power</u>. For each election, the Board of Governors shall establish a Minimum Percentage for constituency voting power for Directors to be elected by Governors representing regional members (Regional Directors) and a Minimum Percentage for constituency voting power for Directors to be elected by Governors representing non-regional members (Non-Regional Directors).
 - (a) The Minimum Percentage for Regional Directors shall be set as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Governors representing regional members (Regional Governors). The initial Minimum Percentage for Regional Directors shall be 6%.
 - (b) The Minimum Percentage for Non-Regional Directors shall be set as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Governors representing non-regional members (Non-Regional Governors). The initial Minimum Percentage for Non-Regional Directors shall be 15%.
- 3. Adjustment Percentage. In order to adjust voting power across constituencies when subsequent rounds of balloting are required under paragraph 7 below, the Board of Governors shall establish, for each election, an Adjustment Percentage for Regional Directors and an Adjustment Percentage for Non-Regional Directors. Each Adjustment Percentage shall be higher than the corresponding Minimum Percentage.
 - (a) The Adjustment Percentage for Regional Directors shall be set as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Regional Governors. The initial Adjustment Percentage for Regional Directors shall be 15%.
 - (b) The Adjustment Percentage for Non-Regional Directors shall be set as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Non-Regional Governors. The initial Adjustment Percentage for Non-Regional Directors shall be 60%.
- 4. <u>Number of Candidates</u>. For each election, the Board of Governors shall establish the number of Regional Directors and Non-Regional Directors to be



elected, in light of its decisions on the size and composition of the Board of Directors pursuant to paragraph 2 of Article 25.

- (a) The initial number of Regional Directors shall be nine.
- (b) The initial number of Non-Regional Directors shall be three.
- 5. <u>Nominations</u>. Each Governor may only nominate one person. Candidates for the office of Regional Director shall be nominated by Regional Governors. Candidates for the office of Non-Regional Director shall be nominated by Non-Regional Governors.
- 6. <u>Voting</u>. Each Governor may vote for one candidate, casting all of the votes to which the member appointing him is entitled under paragraph 1 of Article 28. The election of Regional Directors shall be by ballot of Regional Governors. The election of Non-Regional Directors shall be by ballot of Non-Regional Governors.
- 7. <u>First Ballot</u>. On the first ballot, candidates receiving the highest number of votes, up to the number of Directors to be elected, shall be elected as Directors, provided that, to be elected, a candidate shall have received a sufficient number of votes to reach the applicable Minimum Percentage.
 - (a) If the required number of Directors is not elected on the first ballot, and the number of candidates was the same as the number of Directors to be elected, the Board of Governors shall determine the subsequent actions to complete the election of Regional Directors or the election of Non-Regional Directors, as the case may be.
- 8. <u>Subsequent Ballots</u>. If the required number of Directors is not elected on the first ballot, and there were more candidates than the number of Directors to be elected on the ballot, there shall be subsequent ballots, as necessary. For subsequent ballots:
 - (a) The candidate receiving the lowest number of votes in the preceding ballot shall not be a candidate in the next ballot.
 - (b) Votes shall be cast only by: (i) Governors who voted in the preceding ballot for a candidate who was not elected; and (ii) Governors whose votes for a candidate who was elected are deemed to have raised the votes for that candidate above the applicable Adjustment Percentage under (c) below.
 - (c) The votes of all the Governors who cast votes for each candidate shall be added in descending order of number, until the number of votes representing the applicable Adjustment Percentage has been exceeded. Governors whose votes were counted in that calculation shall be deemed to have cast all their votes for that Director, including the Governor whose votes brought the total over the



- Adjustment Percentage. The remaining Governors whose votes were not counted in that calculation shall be deemed to have raised the candidate's total votes above the Adjustment Percentage, and the votes of those Governors shall not count towards the election of that candidate. These remaining Governors may vote in the next ballot.
- (d) If in any subsequent ballot, only one Director remains to be elected, the Director may be elected by a simple majority of the remaining votes. All such remaining votes shall be deemed to have counted towards the election of the last Director.
- 9. <u>Assignment of Votes.</u> Any Governor who does not participate in voting for the election or whose votes do not contribute to the election of a Director may assign the votes to which he is entitled to an elected Director, provided that such Governor shall first have obtained the agreement of all those Governors who have elected that Director to such assignment.
- 10. <u>Founding Member Privileges</u>. The nomination and voting by Governors for Directors and the appointment of Alternate Directors by Directors shall respect the principle that each Founding Member shall have the privilege to designate the Director or an Alternate Director in its constituency permanently or on a rotating basis.



XVII LEGISLATURA

A.C. 3642

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Banca Asiatica per gli Investimenti in Infrastrutture

Accordo Istitutivo



Gli Stati a nome dei quali è firmato il presente Accordo convengono quanto segue:

considerando l'importanza della cooperazione regionale per sostenere la crescita e promuovere lo sviluppo economico e sociale delle economie in Asia e, di conseguenza, per contribuire alla resilienza regionale a potenziali crisi finanziarie e altri shock esterni nel contesto della globalizzazione;

riconoscendo l'importanza dello sviluppo delle infrastrutture nell'espandere la connettività della regione e nel migliorare l'integrazione regionale, consentendo così di promuovere la crescita economica e sostenere lo sviluppo sociale dei popoli asiatici, e contribuire al dinamismo dell'economia globale;

consapevoli del fatto che un partenariato tra le banche multilaterali di sviluppo esistenti e la Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture (denominata di seguito «Banca») consentirà di soddisfare in modo più adeguato il considerevole bisogno di finanziamento a lungo termine dello sviluppo delle infrastrutture in Asia;

convinti che la creazione di un istituto finanziario multilaterale dedicato allo sviluppo delle infrastrutture come la Banca contribuirà a mobilitare risorse supplementari urgenti all'interno e all'esterno dei confini dell'Asia e a eliminare gli ostacoli che le singole economie asiatiche incontrano per il loro finanziamento, e farà da complemento all'operato delle banche multilaterali di sviluppo esistenti nel promuovere una crescita sostenuta e stabile in Asia;

hanno convenuto di istituire la Banca, che opererà come segue:



Capitolo I

Scopo, funzioni e membri

Articolo 1 Scopo

- (1) Lo scopo della Banca è di: i) promuovere uno sviluppo economico sostenibile, creare ricchezza e migliorare la connettività delle infrastrutture in Asia investendo nelle infrastrutture e in altri settori produttivi e ii) promuovere la cooperazione regionale e il partenariato affrontando le sfide dello sviluppo in stretta collaborazione con altre istituzioni multilaterali e bilaterali di sviluppo.
- (2) Ai sensi del presente Accordo, i termini «Asia» e «regione» si riferiscono alle regioni geografiche classificate dalle Nazioni Unite come Asia e Oceania e alla loro composizione, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida altrimenti.

Articolo 2 Funzioni

Per raggiungere il suo scopo, la Banca svolge le seguenti funzioni:

- i) promuovere gli investimenti nella regione di capitale pubblico e privato per scopi di sviluppo, in particolare per lo sviluppo delle infrastrutture e di altri settori produttivi;
- ii) impiegare le risorse a sua disposizione per finanziare tale sviluppo nella regione, compresi i progetti e i programmi che contribuiscono più efficacemente alla crescita economica armoniosa dell'intera regione, prestando particolare attenzione ai bisogni dei membri meno sviluppati della regione;
- iii) incoraggiare gli investimenti privati in progetti, imprese e attività che contribuiscono allo sviluppo economico della regione, in particolare nelle infrastrutture e in altri settori produttivi, e supplire agli investimenti privati quando il capitale privato non è disponibile a termini e condizioni ragionevoli; e
- iv) avviare tutte le altre attività e fornire tutti gli altri servizi atti a sostenere queste funzioni.

Articolo 3 Membri

- (1) La partecipazione alla Banca è aperta ai membri della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e della Banca asiatica di sviluppo.
- a) I membri regionali sono quelli menzionati nell'allegato A parte A e gli altri membri appartenenti alla regione asiatica secondo l'articolo 1 paragrafo 2. Tutti gli altri membri sono membri non regionali.
- b) I membri fondatori sono quelli menzionati nell'allegato A che alla data menzionata all'articolo 57 hanno firmato il presente Accordo e prima della data di cui all'articolo 58 paragrafo 1 hanno soddisfatto tutte le altre condizioni per l'adesione.
- (2) I membri della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo o della Banca asiatica di sviluppo che non aderiscono secondo l'articolo 58 possono essere ammessi come membri della Banca, secondo le modalità e alle condizioni fissate dalla Banca, mediante una votazione a Maggioranza Speciale del Consiglio dei Governatori secondo l'articolo 28.

(3) Se un candidato non è un ente sovrano o responsabile della condotta delle sue relazioni internazionali, la domanda di adesione alla Banca deve essere presentata o approvata dal membro della Banca responsabile delle sue relazioni internazionali.

Capitolo II

Capitale

Articolo 4 Capitale autorizzato

- (1) Il capitale sociale autorizzato della Banca è di cento miliardi di dollari statunitensi (100.000.000.000\$), suddiviso in un milione (1.000.000) di azioni del valore nominale di centomila dollari (100.000\$) l'una, che possono essere sottoscritte esclusivamente dai membri secondo l'articolo 5.
- (2) Il capitale sociale autorizzato iniziale è suddiviso in azioni versate e azioni a chiamata. Il valore nominale complessivo delle azioni da versare è di venti miliardi di dollari (20.000.000.000\$) e quello delle azioni a chiamata è di ottanta miliardi di dollari (80.000.000.000\$).
- (3) Il capitale sociale autorizzato della Banca può essere aumentato dal Consiglio dei Governatori mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28, alla data nonché secondo le modalità e alle condizioni che esso ritiene opportune, incluso il rapporto tra azioni versate e a chiamata.
- (4) Ai sensi del presente Accordo, il termine «dollaro» e il simbolo «\$» si riferiscono alla valuta di pagamento ufficiale degli Stati Uniti d'America.

Articolo 5 Sottoscrizione di azioni

- (1) Ogni membro sottoscrive azioni del capitale sociale della Banca. Ogni sottoscrizione del capitale sociale autorizzato iniziale comprende azioni versate e azioni a chiamata in rapporto di due (2) a otto (8). Il numero iniziale di azioni che devono essere sottoscritte dagli Stati che aderiscono secondo l'articolo 58 è stabilito nell'allegato A.
- (2) Il numero iniziale di azioni che devono essere sottoscritte dagli Stati che aderiscono secondo l'articolo 3 paragrafo 2 è deciso dal Consiglio dei Governatori; non può tuttavia essere autorizzata alcuna sottoscrizione che ridurrebbe la percentuale del capitale sociale detenuto dai membri regionali al di sotto del settantacinque (75) per cento dell'intero capitale sociale sottoscritto, a meno che il Consiglio dei Governatori non convenga altrimenti mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.
- (3) Il Consiglio dei Governatori può, su richiesta di un membro, aumentare la quota sottoscritta da tale membro, secondo le modalità e alle condizioni da esso decise mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28; non può tuttavia essere autorizzato alcun aumento della quota che ridurrebbe la percentuale del capitale sociale detenuto dai membri regionali al di sotto del settantacinque (75) per cento dell'intero capitale sociale sottoscritto, a meno che il Consiglio dei Governatori non convenga altrimenti mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.
- (4) Il Consiglio dei Governatori riesamina il capitale sociale della Banca almeno ogni cinque (5) anni. In caso di aumento del capitale sociale autorizzato, a ogni membro è offerta un'opportunità ragionevole di sottoscrivere, secondo le modalità e alle condizioni decise dal Consiglio dei Governatori, una percentuale dell'aumento equivalente alla quota del capitale sociale sottoscritto della Banca che deteneva



immediatamente prima dell'aumento. Nessun membro è tenuto a sottoscrivere alcuna percentuale dell'aumento del capitale sociale.

Articolo 6 Pagamento delle sottoscrizioni

- (1) Il pagamento dell'importo del capitale sociale della Banca versato, sottoscritto inizialmente da ogni firmatario del presente Accordo divenuto membro secondo l'articolo 58 avviene in cinque (5) rate del venti (20) per cento l'una, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5. La prima rata è versata da ogni membro entro trenta (30) giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo oppure, se posteriore, entro la data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione secondo l'articolo 58 paragrafo 1. La seconda rata scade un (1) anno dopo l'entrata in vigore dell'Accordo. Le tre (3) rate restanti sono dovute un (1) anno dopo la scadenza di ciascuna rata precedente.
- (2) Ogni rata della sottoscrizione iniziale del capitale sociale iniziale versato è pagata in dollari o in un'altra valuta convertibile, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 5. La Banca può convertire tali versamenti in dollari in qualsiasi momento. Tutti i diritti, compresi i diritti di voto, acquisiti in virtù delle azioni versate e delle associate azioni a chiamata per cui tali versamenti sono dovuti, ma non sono pervenuti, sono sospesi fino a quando la Banca non riceve l'intero importo.
- (3) Il versamento dell'importo sottoscritto del capitale sociale a chiamata della Banca è richiesto solo se e quando la Banca lo ritiene necessario per far fronte ai suoi impegni. In caso di chiamata, il versamento può essere effettuato, a discrezione del membro, in dollari o nella valuta necessaria per far fronte agli impegni della Banca all'origine della chiamata. La chiamata per le sottoscrizioni non versate è ripartita uniformemente su tutte le azioni a chiamata.
- (4) La Banca decide il luogo di ogni versamento ai sensi del presente articolo; fino all'assemblea inaugurale del Consiglio dei Governatori, la prima rata di cui al paragrafo 1 va versata al Governo della Repubblica Popolare Cinese in qualità di fiduciario della Banca.
- (5) I membri considerati Paesi meno sviluppati ai fini del presente paragrafo possono versare la loro sottoscrizione di cui ai paragrafi 1 e 2 come segue, a discrezione:
- a) interamente in dollari o in un'altra valuta convertibile in un massimo di dieci (10) rate del dieci (10) per cento l'una; la prima e la seconda rata scadono come previsto al paragrafo 1, mentre dalla terza alla decima rata scadono annualmente a partire da due anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo; o
- b) in parte in dollari o in un'altra valuta convertibile e in parte, in una quota non superiore al cinquanta (50) per cento di ogni rata, nella valuta nazionale, conformemente al programma di rateazione di cui al paragrafo 1. Ai versamenti di cui alla presente lettera si applicano le seguenti disposizioni:
- i) al momento della sottoscrizione di cui al paragrafo 1, il membro comunica alla Banca la percentuale dei versamenti da effettuare nella valuta nazionale;
- ii) ogni versamento effettuato nella valuta nazionale secondo il presente paragrafo sarà dell'importo che la Banca considera equivalente al controvalore in dollari della rata da versare. Il versamento iniziale corrisponde a un importo ritenuto adeguato dal membro in base alle presenti disposizioni, ma è soggetto a rettifica entro novanta (90) giorni dalla data di scadenza, se la Banca lo ritiene necessario per raggiungere il controvalore in dollari di tale versamento;



- iii) se la Banca ritiene che il controvalore in valuta estera della valuta nazionale sia diminuito in misura significativa, il membro le versa, entro un termine ragionevole, l'importo nella valuta nazionale necessario per adeguare il controvalore di tale valuta detenuto dalla Banca in virtù della sottoscrizione;
- iv) se la Banca ritiene che il controvalore in valuta estera della valuta nazionale sia aumentato in misura significativa, versa al membro, entro un termine ragionevole, l'importo nella valuta nazionale necessario per adeguare il controvalore di tale valuta detenuto dalla Banca in virtù della sottoscrizione;
- v) la Banca può rinunciare ai suoi diritti al pagamento di cui al numero iii e il membro può rinunciare ai suoi diritti al pagamento di cui al numero iv.
- (6) La Banca accetta da ogni membro che versa la sua sottoscrizione secondo il paragrafo 5, lettera b, titoli di credito o altre obbligazioni emessi dal Governo del membro o dal depositario da esso designato, invece dell'importo pagabile nella valuta nazionale, a condizione che la Banca non abbia bisogno di tale importo per effettuare le sue operazioni. Tali titoli di credito o obbligazioni non sono negoziabili, non fruttano interessi e, su richiesta, devono essere pagati alla Banca al valore nominale.

Articolo 7 Condizioni applicabili alle azioni

- (1) Le azioni sottoscritte inizialmente dai membri sono emesse al valore nominale. Anche le altre azioni sono emesse al valore nominale, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida, in circostanze particolari, mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo l'articolo 28, di emetterle ad altre condizioni.
- (2) Le quote di capitale non possono essere costituite in pegno né gravate in alcun modo e sono trasferibili unicamente alla Banca.
- (3) La responsabilità dei membri derivante dalle quote è limitata alla parte non versata del prezzo di emissione.
- (4) Nessun membro risponde degli obblighi della Banca in virtù della sua adesione.

Articolo 8 Risorse ordinarie

Ai sensi del presente Accordo, l'espressione «risorse ordinarie» della Banca comprende:

- i) il capitale sociale autorizzato della Banca, composto dalle azioni versate e dalle azioni a chiamata, sottoscritto secondo l'articolo 5;
- ii) i fondi raccolti dalla Banca in virtù dei poteri di cui all'articolo 16 paragrafo 1, a cui si applicano le disposizioni sulla chiamata di cui all'articolo 6 paragrafo 3;
- iii) i fondi risultanti dal rimborso di prestiti o garanzie concessi con le risorse di cui ai numeri i e ii o da ricavi su partecipazioni azionarie e altri tipi di finanziamento approvati secondo l'articolo 11 paragrafo 2 (vi) ed effettuati con tali risorse;
- iv) i redditi risultanti da prestiti concessi con i fondi menzionati sopra o da garanzie a cui si applicano le disposizioni sulla chiamata di cui all'articolo 6 paragrafo 3; e
- v) tutti gli altri fondi o redditi ricevuti dalla Banca che non fanno parte dei Fondi Speciali di cui all'articolo 17.



Capitolo III

Operazioni della Banca

Articolo 9 Impiego delle risorse

Le risorse e i servizi della Banca sono impiegati esclusivamente per raggiungere lo scopo e svolgere le funzioni definiti, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 e conformemente ai principi di una sana gestione bancaria.

Articolo 10 Operazioni ordinarie e speciali

- (1) Le operazioni della Banca comprendono:
- i) operazioni ordinarie finanziate mediante le risorse ordinarie della Banca di cui all'articolo 8; e
- ii) operazioni speciali finanziate mediante le risorse dei Fondi Speciali di cui all'articolo 17.

I due tipi di operazioni possono finanziare separatamente elementi di uno stesso progetto o programma.

- (2) Le risorse ordinarie e le risorse dei Fondi Speciali della Banca sono conservate, impiegate, impegnate, investite o utilizzate altrimenti in modo completamente separato, in ogni momento e da ogni punto di vista. Il rendiconto finanziario della Banca riporta le operazioni ordinarie e le operazioni speciali separatamente.
- (3) Le risorse ordinarie della Banca non possono in nessun caso essere gravate da perdite o impegni risultanti da operazioni speciali o altre attività per cui erano stati originariamente impiegati o impegnati Fondi speciali, né possono essere impiegate per la loro copertura.
- (4) Le spese direttamente legate alle operazioni ordinarie sono imputate alle risorse ordinarie della Banca, quelle direttamente legate alle operazioni speciali sono imputate alle risorse dei Fondi speciali. Tutte le altre spese sono imputate come stabilito dalla Banca.

Articolo 11 Beneficiari e modalità operative

- (1) a) La Banca può fornire un finanziamento o facilitarne il conseguimento a qualsiasi membro, a qualsiasi sua agenzia, organo o divisione politica, a qualsiasi ente o impresa che operi sul suo territorio nonché ad agenzie o enti internazionali o regionali che si occupano dello sviluppo economico della regione.
- b) In circostanze particolari, la Banca può fornire assistenza a un beneficiario non menzionato alla lettera a) solo se il Consiglio dei Governatori, mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28: i) ha deciso che tale assistenza serve lo scopo, rientra nelle funzioni della Banca ed è nell'interesse dei membri della Banca e ii) ha specificato quali tipi di assistenza di cui al paragrafo 2 possono essere forniti a tale beneficiario.
- (2) La Banca può realizzare le sue operazioni nei seguenti modi:
- i) concedendo prestiti diretti, cofinanziandoli o partecipandovi;
- ii) investendo fondi nel capitale sociale di un'istituzione o impresa;



- iii) garantendo parzialmente o integralmente come garante primario o secondario prestiti per lo sviluppo economico;
- iv) impiegando risorse dei Fondi Speciali conformemente agli accordi relativi al loro impiego;
- v) fornendo assistenza tecnica secondo l'articolo 15; o
- vi) attraverso altri tipi di finanziamento decisi dal Consiglio dei Governatori mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo l'articolo 28.

Articolo 12 Limiti delle operazioni ordinarie

- (1) L'importo totale dei prestiti, delle partecipazioni, delle garanzie e degli altri tipi di finanziamento in essere, forniti dalla Banca nell'ambito delle operazioni ordinarie di cui all'articolo 11 paragrafo 2 numeri i, ii, iii e vi non può essere aumentato se con tale aumento verrebbe superato l'importo totale del capitale sottoscritto, delle riserve e degli utili non distribuiti inclusi nelle risorse ordinarie. Malgrado le previsioni del periodo precedente, il Consiglio dei Governatori può decidere in qualsiasi momento, mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28, che, in base alla situazione e alla capacità finanziaria della Banca, la limitazione di cui al presente paragrafo può essere innalzata fino al 250 per cento del capitale sottoscritto, delle riserve e degli utili non distribuiti inclusi nelle risorse ordinarie della Banca.
- (2) L'importo delle partecipazioni azionarie versate della Banca non può superare un importo corrispondente al capitale totale sottoscritto e versato più le riserve generali.

Articolo 13 Principi operativi

Le operazioni della Banca sono realizzate conformemente ai seguenti principi:

- 1. le operazioni della Banca rispettano i principi di una sana gestione bancaria;
- 2. le operazioni della Banca assicurano principalmente il finanziamento di progetti o programmi d'investimento specifici, partecipazioni azionarie e assistenza tecnica secondo l'articolo 15;
- 3. la Banca non finanzia alcuna operazione sul territorio di un membro se quest'ultimo si oppone;
- 4. la Banca si assicura che ciascuna delle sue operazioni sia conforme alle sue politiche operative e finanziarie, comprese, senza alcuna limitazione, quelle in materia di impatto sociale e ambientale;
- 5. nell'esaminare le domande di finanziamento, la Banca presta la dovuta attenzione alla capacità del beneficiario di ottenere finanziamenti o servizi altrove secondo modalità e a condizioni che la Banca ritiene ragionevoli per il beneficiario, considerando tutti i fattori pertinenti;
- 6. nel fornire o garantire finanziamenti, la Banca presta la dovuta attenzione alla possibilità che il beneficiario e, se del caso, il garante, sarà in grado di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto di finanziamento;
- 7. nel fornire o garantire finanziamenti, la Banca si assicura che le condizioni finanziarie, come il tasso d'interesse, le altre spese e il piano di rimborso del capitale, siano commisurate al finanziamento in questione e al rischio per la Banca;



- 8. la Banca non impone alcuna restrizione in relazione al Paese di origine sull'acquisto di beni e servizi a valere sui proventi di qualsiasi finanziamento nell'ambito delle operazioni ordinarie o speciali della Banca;
- 9. la Banca adotta tutte le misure necessarie per garantire che i proventi di qualsiasi finanziamento da essa fornito o garantito o a cui essa partecipa siano impiegati esclusivamente per gli scopi per cui è stato concesso il finanziamento, prestando la dovuta attenzione alle considerazioni di economia ed efficienza;
- 10. la Banca presta la dovuta attenzione al desiderio di evitare che una parte sproporzionata delle sue risorse sia impiegata a profitto di uno qualsiasi dei membri;
- 11. la Banca cerca di mantenere una diversificazione ragionevole nelle sue partecipazioni azionarie. Nell'ambito di queste ultime, non assume alcuna responsabilità per la gestione di qualsiasi ente o impresa in cui investe e non cerca di ottenere il controllo sull'ente o sull'impresa in questione, salvo laddove necessario per salvaguardare l'investimento della Banca.

Articolo 14 Termini e condizioni di finanziamento

- (1) In caso di concessione o garanzia di prestiti nonché di partecipazione a prestiti da parte della Banca, il contratto stabilisce i termini e le condizioni del prestito o della garanzia, conformemente ai principi di cui all'articolo 13 e con riserva delle altre disposizioni del presente Accordo. Nel fissare tali termini e condizioni, la Banca tiene debitamente conto della necessità di salvaguardare il suo reddito e la sua situazione finanziaria.
- (2) Se il beneficiario di un prestito o della garanzia di un prestito non è esso stesso un membro, la Banca può richiedere, se lo ritiene opportuno, che il membro sul territorio del quale è realizzato il progetto, o un'agenzia pubblica o qualsiasi organo del membro gradito alla Banca garantisca il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e delle altre spese legate al prestito conformemente alle modalità stabilite.
- (3) L'importo di qualsiasi partecipazione azionaria non può superare la percentuale del capitale sociale dell'ente o dell'impresa in questione consentita dalle politiche approvate dal Consiglio di amministrazione.
- (4) Nell'ambito delle sue operazioni, la Banca può fornire un finanziamento nella valuta nazionale del paese interessato, conformemente alle politiche volte a ridurre i rischi di cambio.

Articolo 15 Assistenza tecnica

- (1) La Banca può fornire consulenza e assistenza tecnica e altre forme di assistenza analoghe che servano il suo scopo e rientrino nelle sue funzioni.
- (2) Se le spese sostenute per fornire tali servizi non sono rimborsabili, la Banca le imputa al suo reddito.

Capitolo IV

Finanze della Banca

Articolo 16 Poteri generali

Oltre ai poteri specificati altrove nel presente Accordo, la Banca:

1. può raccogliere fondi, mediante prestiti o altri mezzi, in Stati membri o altrove, conformemente alle disposizioni applicabili;



A.C. 3642

- 2. può acquistare e vendere titoli che ha emesso o garantito o in cui ha investito;
- 3. può garantire titoli in cui ha investito allo scopo di facilitarne la vendita;
- 4. può sottoscrivere titoli emessi da qualsiasi ente o impresa per finalità compatibili con lo scopo della Banca o partecipare alla loro sottoscrizione;
- 5. può investire o depositare i fondi non necessari alle sue operazioni;
- 6. garantisce che sulla facciata di ogni titolo da essa emesso o garantito vi sia la chiara indicazione che non si tratta di un'obbligazione di un Governo, a meno che non si tratti effettivamente dell'obbligazione di un Governo, nel qual caso sarà così specificato;
- 7. può istituire e amministrare fondi a titolo fiduciario per altre parti, a condizione che tali fondi corrispondano allo scopo e rientrino nelle funzioni della Banca, secondo una struttura di gestione fiduciaria approvata dal Consiglio dei Governatori;
- 8. può istituire, con l'approvazione del Consiglio dei Governatori, decisa mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo l'articolo 28, filiali che corrispondano allo scopo e rientrino nelle funzioni della Banca;
- 9. può esercitare tutti gli altri poteri ed emanare le regole e i regolamenti necessari o opportuni per sostenere il suo scopo e le sue funzioni, a patto che siano conformi alle disposizioni del presente Accordo.

Articolo 17 Fondi speciali

- (1) La Banca può accettare Fondi speciali che corrispondono al suo scopo e rientrano nelle sue funzioni; tali Fondi speciali sono risorse della Banca. La totalità delle spese di gestione di ogni Fondo speciale è a carico del Fondo medesimo.
- (2) I Fondi speciali accettati dalla Banca possono essere impiegati secondo modalità e a condizioni conformi allo scopo e alle funzioni della Banca, nonché all'accordo relativo a ciascun fondo.
- (3) La Banca adotta le regole e i regolamenti speciali necessari per l'istituzione, l'amministrazione e l'impiego di ogni Fondo speciale. Tali regole e regolamenti devono essere conformi alle disposizioni del presente Accordo, fatte salve quelle applicabili espressamente solo alle operazioni ordinarie della Banca.
- (4) L'espressione «risorse dei Fondi Speciali» si riferisce alle risorse di qualsiasi Fondo speciale e comprende:
- i) i fondi accettati dalla Banca e destinati a un Fondo speciale;
- ii) i fondi ricevuti in relazione a prestiti o garanzie e i proventi di qualsiasi partecipazione azionaria finanziati mediante le risorse di un Fondo speciale e incassati dal Fondo speciale in base alle regole e ai regolamenti della Banca che lo disciplinano;
- iii) i redditi derivanti da investimenti di risorse dei Fondi Speciali; e
- iv) tutte le altre risorse messe a disposizione di Fondi speciali.

Articolo 18 Destinazione e distribuzione del reddito netto



- (1) Almeno una volta all'anno, il Consiglio dei Governatori determina, previa deduzione della parte destinata alla riserva, la quota di reddito netto della Banca destinata agli utili non distribuiti e ad altri scopi e, se del caso, la quota da distribuire ai membri. Ogni decisione sulla destinazione del reddito netto della Banca ad altri scopi è presa mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.
- (2) La distribuzione prevista al paragrafo 1 è effettuata proporzionalmente al numero di azioni possedute da ogni membro; il Consiglio dei Governatori stabilisce le modalità e la valuta dei pagamenti.

Articolo 19 Valute

- (1) I membri non possono imporre alcuna restrizione sulle valute per i pagamenti in qualsiasi Paese, compresi l'accettazione, il possesso, l'uso o il trasferimento da parte della Banca o di qualsiasi altro beneficiario della Banca.
- (2) Spetta alla Banca determinare il valore o la convertibilità di una valuta ogni qualvolta sia necessario in virtù del presente Accordo.

Articolo 20 Metodi per adempiere agli impegni della Banca

- (1) Nell'ambito delle operazioni ordinarie della Banca, in caso di ritardo o inadempienza nel rimborso di prestiti concessi o garantiti dalla Banca o a cui essa partecipa, e in caso di perdite su partecipazioni azionarie o altri tipi di finanziamento secondo l'articolo 11 paragrafo 2 numero vi, la Banca adotta tutte le misure che ritiene appropriate. La Banca costituisce accantonamenti adeguati per far fronte a eventuali perdite.
- (2) Le perdite risultanti dalle operazioni ordinarie della Banca sono addebitate:
- i) in primo luogo, agli accantonamenti previsti al paragrafo 1;
- ii) in secondo luogo, al reddito netto;
- iii) in terzo luogo, alle riserve e agli utili non distribuiti;
- iv) in quarto luogo, al capitale versato; e
- v) infine, a un importo adeguato del capitale sottoscritto non versato, che sarà chiamato conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 paragrafo 3.

Capitolo V

Governo dell'Istituzione

Articolo 21 Struttura

La Banca ha un Consiglio dei Governatori, un Consiglio di amministrazione, un Presidente, uno o più Vicepresidenti e un numero di dirigenti e dipendenti determinato secondo le necessità.

Articolo 22 Consiglio dei Governatori: composizione

(1) Ogni membro è rappresentato nel Consiglio dei Governatori e designa un Governatore e un supplente. I Governatori e i supplenti esercitano le funzioni secondo le volontà del membro che li ha nominati. Il supplente può votare soltanto se è assente il Governatore.



(2) In occasione dell'assemblea annuale, il Consiglio elegge al suo interno un Presidente; quest'ultimo resta in carica fino all'elezione del successore.

(3) I Governatori e i supplenti svolgono il mandato senza ricevere alcuna remunerazione dalla Banca; quest'ultima si riserva però la facoltà di rimborsare loro spese ragionevoli sostenute per presenziare alle riunioni.

Articolo 23 Consiglio dei Governatori: poteri

- (1) Tutti i poteri della Banca sono esercitati dal Consiglio dei Governatori.
- (2) Il Consiglio dei Governatori può delegare una parte o la totalità dei suoi poteri al Consiglio di amministrazione, ad eccezione del potere di:
- i) ammettere nuovi membri e stabilirne le condizioni di ammissione;
- ii) aumentare o ridurre il capitale sociale autorizzato della Banca;
- iii) sospendere un membro;
- iv) pronunciarsi in ultima istanza sulle interpretazioni e applicazioni del presente Accordo da parte del Consiglio di amministrazione;
- v) eleggere gli Amministratori della Banca e stabilire le spese da rimborsare agli Amministratori e ai loro supplenti e la loro remunerazione, se del caso, secondo l'articolo 25 paragrafo 6;
- vi) eleggere il Presidente, sospenderlo o destituirlo e stabilire la sua remunerazione e le altre condizioni di servizio;
- vii) approvare, dopo aver consultato il rapporto dei revisori dei conti, il bilancio generale e il conto economico della Banca;
- viii) determinare le riserve nonché la destinazione e la distribuzione degli utili netti della Banca;
- ix) emendare il presente Accordo;
- x) decidere la cessazione delle operazioni della Banca e la distribuzione del patrimonio; e
- xi) esercitare ogni altro potere che il presente Accordo conferisce espressamente al Consiglio dei Governatori.
- (3) Il Consiglio dei Governatori mantiene il pieno potere di esercitare la sua autorità su ogni materia delegata al Consiglio di amministrazione secondo il paragrafo 2.

Articolo 24 Consiglio dei Governatori: procedura

- (1) Il Consiglio dei Governatori si riunisce in Assemblea Annuale e ogni qualvolta lo giudichi opportuno o quando sia convocato dal Consiglio di amministrazione. Quest'ultimo convoca il Consiglio dei Governatori su richiesta di almeno cinque (5) membri della Banca.
- (2) Alle riunioni del Consiglio dei Governatori, il quorum è raggiunto se è presente una maggioranza dei Governatori che rappresenti almeno due terzi del potere di voto totale dei membri.



- (3) Il Consiglio dei Governatori istituisce, mediante un regolamento, procedure che permettano al Consiglio di amministrazione di ottenere il voto dei Governatori su una determinata questione senza dover convocare una riunione e, in circostanze particolari, organizzare riunioni virtuali del Consiglio dei Governatori.
- (4) Il Consiglio dei Governatori e, per quanto autorizzato, il Consiglio di amministrazione possono creare filiali e adottare le regole e i regolamenti necessari o opportuni per la gestione della Banca.

Articolo 25 Consiglio di amministrazione: composizione

- (1) Il Consiglio di amministrazione è composto da dodici (12) membri non appartenenti al Consiglio dei Governatori, di cui:
- i) nove (9) sono eletti dai Governatori che rappresentano i membri regionali; e
- ii) tre (3) sono eletti dai Governatori che rappresentano i membri non regionali.
- Gli Amministratori sono persone profondamente competenti nelle materie finanziarie ed economiche e sono eletti conformemente all'Allegato B. Gli Amministratori rappresentano i membri i cui Governatori li hanno eletti nonché i membri i cui Governatori attribuiscono loro i propri voti.
- (2) Di tanto in tanto, il Consiglio dei Governatori riesamina il formato e la composizione del Consiglio di amministrazione e, se lo ritiene opportuno, può aumentarne o ridurne l'effettivo o rivederne la composizione mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.
- (3) Ogni Amministratore nomina un supplente con pieni poteri di agire in suo nome, in sua assenza. Il Consiglio dei Governatori adotta le regole che permettono a un Amministratore eletto da più di un determinato numero di membri di nominare un secondo supplente.
- (4) Gli Amministratori e i loro supplenti sono cittadini dei Paesi membri. Due o più Amministratori, come pure due o più supplenti, non possono avere la stessa nazionalità. I supplenti possono partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, ma hanno diritto di voto soltanto se agiscono in vece del titolare.
- (5) Gli Amministratori restano in carica per un periodo di due (2) anni e sono rieleggibili.
- a) Gli Amministratori rimangono in funzione fintanto che i successori sono stati eletti ed entrano in carica.
- b) Se un posto di Amministratore diviene vacante più di centottanta (180) giorni prima della scadenza del mandato, viene scelto un successore, per il rimanente lasso di tempo e dai Governatori che hanno già eletto il precedente Amministratore, conformemente all'allegato B. Per questa elezione è richiesta la maggioranza dei voti espressi da tali Governatori. I Governatori che hanno eletto un Amministratore possono, con la stessa procedura, scegliere un successore anche se il posto di Amministratore diviene vacante meno di centottanta (180) giorni prima della scadenza del mandato.
- c) Durante la vacanza, un suo supplente esercita i poteri dell'ex Amministratore, ad eccezione del potere di nominare un supplente.
- (6) Gli Amministratori e i loro supplenti non sono remunerati dalla Banca, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida altrimenti; la Banca può tuttavia rimborsare loro ragionevoli spese sostenute per presenziare alle riunioni.

Articolo 26 Consiglio di amministrazione: poteri

Il Consiglio di amministrazione è responsabile della direzione delle operazioni generali della Banca e, a tal fine, esercita, oltre ai poteri conferitigli espressamente dal presente Accordo, tutti quelli delegatigli dal Consiglio dei Governatori e segnatamente:

- i) preparare i lavori del Consiglio dei Governatori;
- ii) definire le politiche della Banca e, con una maggioranza che rappresenti almeno tre quarti del potere totale di voto dei membri, prendere decisioni sulle principali politiche operative e finanziarie e sulla delega di poteri al Presidente conformemente alle politiche della Banca;
- iii) prendere decisioni concernenti le operazioni della Banca secondo l'articolo 11 paragrafo 2 e, con una maggioranza che rappresenti almeno tre quarti del potere totale di voto dei membri, decidere sulla delega dei poteri relativi al Presidente;
- iv) supervisionare regolarmente la gestione e il funzionamento della Banca e istituire a tal fine un meccanismo di vigilanza conforme ai principi di trasparenza, apertura, indipendenza e responsabilità;
- v) approvare la strategia, il piano annuale e il bilancio preventivo della Banca;
- vi) istituire i comitati ritenuti necessari; e
- vii) sottoporre all'approvazione del Consiglio dei Governatori, ad ogni esercizio finanziario, i conti controllati dai revisori.

Articolo 27 Consiglio di amministrazione: procedura

- (1) Il Consiglio di amministrazione si riunisce periodicamente durante dell'anno, ogni qualvolta gli affari della Banca lo esigano. Il Consiglio di amministrazione non ha una sede fissa, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida altrimenti mediante votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28. Le riunioni possono essere convocate dal Presidente o ogni qualvolta richiesto da tre (3) Amministratori.
- (2) Alle riunioni del Consiglio di amministrazione, il quorum è raggiunto se è presente una maggioranza degli Amministratori che rappresenti almeno due terzi del potere totale di voto dei membri.
- (3) Il Consiglio dei Governatori emana regolamenti per consentire ai membri senza un Amministratore della loro nazionalità di far assistere un delegato senza diritto di voto ad ogni riunione del Consiglio di amministrazione in cui si esamina una questione che li riguarda in modo particolare.
- (4) Il Consiglio di amministrazione istituisce procedure che consentano di tenere riunioni virtuali o di votare su una questione senza convocare una riunione.

Articolo 28 Votazioni

- (1) Il numero totale dei voti attribuiti a ogni membro è composto dalla somma dei voti di base, dei voti determinati in base alle sue azioni e, nel caso dei membri fondatori, dei voti di membro fondatore.
- i) Il numero dei voti di base di ogni membro risulta dalla equa ripartizione fra i membri del dodici (12) per cento della somma dei voti di base, dei voti determinati in base alle azioni e dei voti dei membri fondatori.



ii) Il numero dei voti determinati in base alle azioni di ogni membro è uguale al numero di azioni del capitale sociale della Banca in suo possesso.

iii) A ogni membro fondatore sono attribuiti seicento (600) voti di membro fondatore.

Nel caso in cui un membro non ha versato una parte dell'importo dovuto per i suoi obblighi relativi alle azioni da versare di cui all'articolo 6, il numero dei voti determinati in base alle azioni spettanti a tale membro è ridotto, fintanto che la situazione persiste, proporzionalmente alla percentuale che l'importo dovuto e non versato rappresenta del valore nominale totale delle azioni da versare da esso sottoscritte.

- (2) Nelle votazioni in seno al Consiglio dei Governatori, ogni Governatore ha diritto a esprimere i voti del membro che rappresenta.
- i) A meno che il presente Accordo non preveda espressamente altrimenti, il Consiglio dei Governatori decide su tutte le questioni che gli sono sottoposte con una maggioranza dei voti espressi.
- ii) Una votazione del Consiglio dei Governatori a Maggioranza Super richiede l'approvazione di due terzi dei Governatori, che rappresentino almeno tre quarti del potere totale di voto dei membri.
- iii) Un votazione del Consiglio dei Governatori a Maggioranza Speciale richiede l'approvazione della maggioranza dei Governatori, che rappresentino almeno la maggioranza del potere totale di voto dei membri.
- (3) Nelle votazioni in seno al Consiglio di amministrazione, ogni Amministratore può esprimere il numero di voti attribuiti ai Governatori che l'hanno eletto nonché ai Governatori che gli hanno attribuito i propri voti conformemente all'allegato B.
- i) Gli Amministratori che hanno diritto a esprimere i voti di più di un membro possono votare separatamente per ciascun membro.
- ii) A meno che il presente Accordo non preveda espressamente altrimenti, il Consiglio di amministrazione decide su tutte le questioni che gli sono sottoposte con una maggioranza dei voti espressi.

Articolo 29 Presidente

- (1) Il Consiglio dei Governatori elegge il Presidente della Banca in una procedura aperta, trasparente e basata sul merito, mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28. Il Presidente deve essere cittadino di un Paese membro regionale. Per tutta la durata del mandato, il Presidente non può essere né Governatore né Amministratore, né loro supplente.
- (2) Il Presidente resta in carica per un periodo di cinque (5) anni ed è rieleggibile una volta. Il Consiglio dei Governatori può sospendere o destituire il Presidente mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.
- a) Se per un qualsiasi motivo la carica di Presidente diventa vacante, il Consiglio dei Governatori designa un successore ad interim o elegge un nuovo Presidente conformemente al paragrafo 1.
- (3) Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, salvo in caso di parità, in cui ha voto risolutivo. Può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei Governatori.



(4) Il Presidente è il rappresentante legale della Banca. È il capo del personale della Banca e conduce, sotto la direzione del Consiglio di amministrazione, gli affari correnti della Banca.

Articolo 30 Dirigenti e dipendenti della Banca

- (1) Il Consiglio di amministrazione nomina, in una procedura aperta, trasparente e basata sul merito, su raccomandazione del Presidente, uno o più Vicepresidenti e ne stabilisce la durata del mandato, i poteri e le funzioni nell'amministrazione della Banca. In caso di assenza o d'impedimento del Presidente, un Vicepresidente ne esercita i poteri e le funzioni.
- (2) Il Presidente è responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento, conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio di amministrazione, dei dirigenti e dei dipendenti, ad eccezione dei Vicepresidenti per quanto previsto dal paragrafo 1.
- (3) Nel nominare i dirigenti e i dipendenti e nel raccomandare i Vicepresidenti, previa assicurazione del rispetto dei massimi standard in termini di efficienza e competenza, il Presidente presta la dovuta attenzione all'assunzione di personale su una base geografico-regionale la più estesa possibile.

Articolo 31 Carattere internazionale della Banca

- (1) La Banca non accetta Fondi speciali, prestiti e assistenza suscettibili di pregiudicare, limitare, sviare o modificare il suo scopo o le sue funzioni.
- (2) La Banca, il Presidente, i dirigenti e i dipendenti non intervengono nelle questioni politiche di alcun membro né si lasciano influenzare, nelle loro decisioni, dal carattere politico del membro interessato. Ogni loro decisione si fonda unicamente su considerazioni economiche. Queste ultime saranno imparzialmente ponderate nell'intento di raggiungere e attuare lo scopo e le funzioni della Banca.
- (3) Il Presidente, i dirigenti e i dipendenti della Banca hanno, nell'esercizio delle loro funzioni, obblighi solo verso la Banca e nessun'altra autorità. Ogni membro della Banca deve rispettare il carattere internazionale di detti obblighi e astenersi da ogni tentativo di influenzare i soggetti di cui sopra nell'esercizio delle loro funzioni.

Capitolo VI

Disposizioni generali

Articolo 32 Sedi della Banca

- (1) La sede principale della Banca è a Pechino, Repubblica Popolare Cinese.
- (2) La Banca può creare agenzie e succursali altrove.

Articolo 33 Canali di comunicazione; depositari

- (1) Ogni membro designa un organo ufficiale competente, con cui la Banca possa comunicare per quanto riguarda ogni questione che possa sorgere in relazione al presente Accordo.
- (2) Ogni membro nomina la propria banca centrale, o un altro istituto gradito alla Banca, quale depositario presso cui essa possa custodire il proprio patrimonio nella valuta del summenzionato membro, come pure altre attività patrimoniali della Banca.



(3) La Banca può detenere le sue attività patrimoniali presso i depositari decisi dal Consiglio di amministrazione.

Articolo 34 Rapporti e informazioni

- (1) La lingua di lavoro della Banca è l'inglese; per tutte le decisioni e le interpretazioni secondo l'articolo 54, la Banca si basa sul testo in inglese del presente Accordo.
- (2) I membri forniscono alla Banca le informazioni che essa può ragionevolmente chiedere loro per facilitare lo svolgimento delle sue funzioni.
- (3) La Banca trasmette ai membri e pubblica un rapporto annuale contenente lo stato certificato dei suoi conti. Trimestralmente essa trasmette inoltre ai membri un prospetto sulla situazione finanziaria come pure un estratto del conto economico, che mostri i risultati delle sue operazioni.
- (4) La Banca definisce una politica in materia di divulgazione delle informazioni allo scopo di promuovere la trasparenza delle sue operazioni. La Banca può pubblicare ogni altro rapporto che ritenga opportuno ai fini del suo scopo e delle sue funzioni.

Articolo 35 Cooperazione con membri e organizzazioni internazionali

- (1) La Banca coopera strettamente con tutti i membri nonché, nel modo che ritenga opportuno conformemente al presente Accordo, con altre istituzioni finanziarie internazionali e organizzazioni internazionali che si occupano dello sviluppo economico della regione o delle aree operative della Banca.
- (2) Con l'approvazione del Consiglio di amministrazione, la Banca può concludere accordi con queste organizzazioni per scopi compatibili con il presente Accordo.

Articolo 36 Rimandi

- (1) Nel presente Accordo, i rimandi ad articoli o allegati si riferiscono agli articoli e agli allegati del presente Accordo, a meno che non sia specificato altrimenti.
- (2) Nel presente Accordo, i riferimenti a un determinato sesso si applicano alla stessa stregua anche all'altro sesso.

Capitolo VII

Recesso e sospensione dei membri

21

Articolo 37 Recesso

- (1) Ogni membro può, in qualsiasi momento, recedere dalla Banca mediante notifica scritta alla sede principale della medesima.
- (2) Il recesso diviene effettivo, e l'adesione cessa, alla data precisata nella notifica, ma in nessun caso prima di sei (6) mesi successivi alla data in cui la Banca ha ricevuto la notifica. Prima che il recesso divenga effettivo, il membro può tuttavia comunicare per iscritto in qualsiasi momento alla Banca l'annullamento della sua notifica di recesso.

(3) Un membro che recede conserva, verso la Banca, gli obblighi cui sottostava, per l'insieme dei suoi impegni diretti e condizionali, alla data di ricezione della notifica di recesso. Se quest'ultimo diviene effettivo, il membro non assume alcuna responsabilità per gli obblighi risultanti da operazioni fatte dalla Banca dopo la data in cui la Banca ha ricevuto la notifica di recesso.

Articolo 38 Sospensione

- (1) Se un membro disattende un obbligo verso la Banca, il Consiglio dei Governatori può sospenderlo mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.
- (2) Un membro sospeso cessa automaticamente di essere membro dopo un (1) anno dalla data della sospensione, a meno che il Consiglio dei Governatori non decida, mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28, di ripristinarlo nell'esercizio dei suoi diritti.
- (3) Durante la sospensione, il membro è privato di tutti i diritti conferiti dal presente Accordo, salvo da quello di recesso, ma ne resta sottoposto a tutti gli obblighi.

Articolo 39 Liquidazione dei conti

- (1) Dopo la data in cui un Paese cessa di essere membro, esso resta responsabile dei suoi obblighi diretti e dei suoi impegni condizionali verso la Banca fintanto che sussiste una parte dei prestiti, delle garanzie, delle partecipazioni azionarie o di altre forme di finanziamento di cui all'articolo 11 paragrafo 2 numero vi (di seguito «altri finanziamenti») assunti prima che cessasse di essere membro, ma non ha alcuna responsabilità in relazione a prestiti, garanzie, partecipazioni azionarie o altri finanziamenti assunti dalla Banca in seguito né partecipa ai ricavi o alle spese della Banca.
- (2) Nel momento in cui un Paese cessa di essere membro, la Banca provvede a riscattare le quote del Paese nell'ambito della liquidazione dei suoi conti conformemente ai paragrafi 3 e 4. A tal fine, il prezzo di riscatto delle azioni corrisponde al valore certificato nei registri della Banca alla data in cui il Paese cessa di essere membro.
- (3) Il pagamento delle quote riscattate dalla Banca in virtù del presente articolo sottostà alle seguenti condizioni:
- i) ogni importo dovuto al Paese interessato per le sue quote va trattenuto finché detto Paese, la sua banca centrale, una sua agenzia, un suo organo o una sua suddivisione politica resta impegnato verso la Banca come mutuatario, garante o altro contraente in relazione a una partecipazione azionaria o ad altri finanziamenti; detto importo può, a scelta della Banca, essere destinato a coprire uno qualunque dei suddetti impegni che giunga a scadenza. Nessun importo va invece trattenuto a cagione dell'impegno condizionale del Paese risultante da future chiamate sulle azioni da esso sottoscritte conformemente all'articolo 6 paragrafo 3. In ogni caso, nessun importo dovuto a un membro per le sue quote può essergli pagato prima di sei (6) mesi dalla data in cui ha cessato di essere membro;
- ii) sino a completo pagamento del prezzo di riscatto, possono venir effettuati, di tanto in tanto, dei rimborsi su azioni, contro consegna, da parte del Paese interessato, dei corrispondenti certificati e nella misura in cui la somma dovuta a titolo di riscatto, calcolata secondo il paragrafo 2, superi l'importo complessivo degli impegni derivanti da prestiti, garanzie, partecipazioni azionarie e altri finanziamenti di cui al numero i;
- iii) i pagamenti sono effettuati nelle valute disponibili, stabilite dalla Banca considerando la propria situazione finanziaria;



iv) se la Banca subisce perdite su prestiti, garanzie, partecipazioni azionarie e altri finanziamenti in essere alla data in cui il Paese cessa di essere membro e se l'ammontare di tali perdite supera la riserva contro le perdite esistente alla stessa data, il Paese interessato deve rimborsare, su richiesta, l'importo che sarebbe stato dedotto dal prezzo di riscatto delle sue quote qualora si fosse tenuto conto di tali perdite nella determinazione di detto prezzo. Inoltre l'ex membro resta tenuto a rispondere a ogni chiamata di azioni non versate conformemente all'articolo 6 paragrafo 3, nella misura in cui lo sarebbe stato qualora la perdita di capitale fosse stata subita, e la richiesta fatta, allorquando veniva stabilito il prezzo di riscatto delle sue quote.

(4) Se la Banca cessa la sua attività conformemente all'articolo 41 entro sei (6) mesi dalla data in cui un Paese cessa di essere membro, tutti i diritti del medesimo sono definiti conformemente agli articoli 41-43. Il Paese in questione, quanto all'applicazione di detti articoli, è considerato come se fosse ancora membro, pur non avendo diritto di voto.

Capitolo VIII

Sospensione e cessazione delle operazioni della Banca

Articolo 40 Sospensione temporanea delle operazioni

In caso di emergenza, il Consiglio di amministrazione può sospendere temporaneamente le operazioni in relazione a nuovi prestiti, garanzie, partecipazioni azionarie e altre forme di finanziamento di cui all'articolo 11 paragrafo 2 numero vi, nell'attesa che il Consiglio dei Governatori abbia la possibilità di decidere in proposito.

Articolo 41 Cessazione delle operazioni

- (1) La Banca può cessare le operazioni con una risoluzione del Consiglio dei Governatori, approvata mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.
- (2) Dopo la cessazione, la Banca smette immediatamente tutte le attività tranne quelle connesse con la realizzazione, la conservazione e la salvaguardia adeguate del suo patrimonio e con la liquidazione dei suoi obblighi.

Articolo 42 Responsabilità dei membri e liquidazione dei crediti

- (1) In caso di cessazione delle operazioni della Banca, la responsabilità dei membri risultante dalle azioni non versate del capitale sociale della Banca nonché dal deprezzamento della propria valuta sussiste fino ad avvenuta liquidazione di tutte le pretese dei creditori, comprese quelle condizionali.
- (2) I detentori di crediti diretti vanno tacitati attingendo dapprima al patrimonio della Banca e successivamente ai fondi versati alla Banca o ad azioni non versate o a chiamata. Prima di ogni versamento ai creditori diretti, il Consiglio di amministrazione prende le misure ritenute necessarie per assicurare un riparto proporzionale fra detentori di crediti diretti e detentori di crediti condizionali.

Articolo 43 Distribuzione dell'attivo

- (1) Non è effettuata alcuna distribuzione di attivo ai membri a motivo della loro sottoscrizione al capitale sociale della Banca prima che:
- i) tutti gli impegni verso i creditori siano soddisfatti o si sia a ciò provveduto, e



- ii) il Consiglio dei Governatori abbia deciso tale distribuzione mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.
- (2) Ogni distribuzione di attivo della Banca ai membri è proporzionale alla quota del capitale sociale detenuto da ciascuno di essi ed è effettuata alla data e alle condizioni ritenute eque dalla Banca stessa. Le parti di attivo distribuite non devono necessariamente risultare uniformi quanto al genere di attività. Nessun membro può ricevere la propria parte prima di aver pienamente soddisfatto i suoi obblighi verso la Banca.
- (3) Ogni membro che riceve parti di attivo distribuite in virtù del presente articolo beneficia degli stessi diritti sulle medesime di cui beneficiava la Banca prima della distribuzione.

Capitolo IX

Status, immunità, privilegi ed esenzioni

Articolo 44 Scopo del presente capitolo

- (1) Per consentire alla Banca di raggiungere il proprio scopo e di esercitare efficacemente le funzioni attribuitele, le vengono accordati, nel territorio di ciascun membro, lo status, le immunità, i privilegi e le esenzioni enumerati nel presente capitolo.
- (2) Ogni membro adotta immediatamente le misure necessarie per rendere effettive sul proprio territorio le disposizioni del presente capitolo e informa la Banca sulle misure adottate.

Articolo 45 Status della Banca

La Banca ha piena personalità giuridica e, segnatamente, beneficia della piena capacità legale di:

- i) stipulare contratti;
- ii) acquistare e alienare beni mobili e immobili;
- iii) agire e rispondere in giudizio; e
- iv) adottare tutte le altre misure necessarie od opportune ai fini del suo scopo e delle sue attività.

Articolo 46 Immunità dalla giurisdizione

- (1) La Banca beneficia dell'immunità da ogni forma di procedimento giudiziario che non sia promosso in relazione ad atti e fatti compiuti nell'esercizio, o comunque connessi, all'esercizio, dei suoi poteri di raccogliere fondi, mediante prestiti o in altri modi, di garantire obbligazioni, di acquistare, vendere o sottoscrivere titoli; in tali casi l'azione contro la Banca può esser proposta solo presso il giudice competente dello Stato nel cui territorio la Banca abbia una sede, ovvero abbia designato un agente incaricato di ricevere la notifica o la comunicazione di atti processuali oppure abbia emesso o garantito titoli.
- (2) Nonostante quanto previsto dal paragrafo 1, nessuna azione verso la Banca può essere intentata da un membro, una sua agenzia o un suo organo, né da persone fisiche o giuridiche che agiscano direttamente o indirettamente per essi o siano succeduti loro nei crediti. Per risolvere le controversie con la Banca, i membri devono ricorrere alle procedure speciali definite nel presente Accordo, nello Statuto e nei regolamenti della Banca o nei contratti stipulati con essa.



(3) Le proprietà e il patrimonio della Banca, ovunque si trovino e chiunque li detenga, sono immuni da ogni forma di sequestro, pignoramento o procedura esecutiva fintanto che non sia stata pronunciata una sentenza definitiva contro la Banca.

Articolo 47 Immunità del patrimonio e degli archivi

- (1) Le proprietà e il patrimonio della Banca, ovunque si trovino e chiunque li detenga, sono immuni da perquisizione, requisizione, confisca, esproprio, e da qualsiasi altra forma di apprensione o trasferimento della proprietà in forza di un atto legislativo o amministrativo.
- (2) Gli archivi della Banca e, in generale, tutti i documenti da essa posseduti o detenuti sono inviolabili, ovunque si trovino e chiunque li detenga.

Articolo 48 Esenzione del patrimonio da ogni limitazione

Fatte salve le disposizioni del presente Accordo, il patrimonio della Banca è esente da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie d'ogni specie, nella misura necessaria per raggiungere lo scopo ed esercitare le funzioni della Banca efficacemente.

Articolo 49 Privilegi in materia di comunicazioni

Ogni membro accorda alle comunicazioni ufficiali della Banca lo stesso trattamento che accorda alle comunicazioni ufficiali degli altri membri.

Articolo 50 Immunità e privilegi dei dirigenti e dei dipendenti

I Governatori, gli Amministratori, i supplenti, il Presidente, i Vicepresidenti e gli altri dirigenti e dipendenti della Banca, compresi gli esperti e i consulenti in missione o in servizio per la Banca:

- i) godono dell'immunità dalla giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, a meno che la Banca non abbia rinunciato all'immunità, e beneficiano dell'inviolabilità delle carte, dei documenti e dei fascicoli ufficiali;
- ii) beneficiano, nei Paesi membri di cui non sono né cittadini né soggetti nazionali di altro tipo, delle medesime immunità concernenti restrizioni all'immigrazione, formalità di registrazione degli stranieri e assolvimento del servizio di leva, nonché delle stesse condizioni agevolate in materia di disciplina dei cambi, accordate ai rappresentanti, funzionari e dipendenti di pari rango degli altri membri, e
- iii) beneficiano delle stesse agevolazioni in materia di trasporti accordate ai rappresentanti, funzionari e dipendenti di pari rango degli altri membri.

Articolo 51 Esenzioni tributarie

- (1) La Banca, il suo patrimonio, proprietà, redditi nonché operazioni e transazioni ai sensi del presente Accordo sono esenti da ogni forma di tributo e da ogni dazio doganale. La Banca è esente anche da ogni obbligo concernente pagamento, ritenuta o riscossione di tributi o diritti.
- (2) Nessuna imposta è riscossa su o rispetto a salari, emolumenti e spese pagati dalla Banca agli Amministratori e ai supplenti, al Presidente, ai Vicepresidenti e agli altri funzionari e dipendenti, compresi gli esperti e i consulenti in missione o in servizio per la Banca, a meno che un membro non depositi, assieme allo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, una dichiarazione di riservare a se stesso, o



a una sua suddivisone politica, il diritto di imposizione sui salari e sugli emolumenti pagati dalla Banca ai propri cittadini o soggetti nazionali di altro tipo.

- (3) Non può essere riscossa, sulle obbligazioni o sui titoli emessi dalla Banca, presso qualunque possessore, né sui pertinenti dividendi o interessi, alcuna imposta:
- i) che discrimini tale obbligazione o titolo per l'unico motivo di essere stati emessi dalla Banca; oppure
- ii) se l'unica base giuridica di tale imposta è il luogo o la valuta di emissione o pagamento o è la località dove ha sede un ufficio o un centro operativo della Banca.
- (4) Non può essere riscossa, sulle obbligazioni o sui titoli garantiti dalla Banca, presso qualunque possessore, né sui pertinenti dividendi o interessi, alcuna imposta:
- i) che discrimini tale obbligazione o titolo per l'unico motivo di essere stati garantiti dalla Banca; oppure
- ii) se l'unica base giuridica di tale imposta è la località dove ha sede un ufficio o un centro operativo della Banca.

Articolo 52 Rinunce

(1) La Banca può, a sua discrezione e in ogni circostanza, rinunciare a qualunque privilegio, immunità ed esenzione conferiti in virtù del presente capitolo, secondo le modalità e alle condizioni che reputi meglio rispondenti ai propri interessi.

Capitolo X

Emendamenti, interpretazione, arbitrato

Articolo 53 Emendamenti

- (1) Il presente Accordo può essere emendato solo con una risoluzione del Consiglio dei Governatori, approvata mediante una votazione a Maggioranza Super secondo l'articolo 28.
- (2) Nonostante quanto previsto dal paragrafo 1, è richiesta l'unanimità del Consiglio dei Governatori per l'approvazione di ogni emendamento che modifichi:
- i) il diritto di recedere dalla Banca;
- ii) la limitazione della responsabilità di cui all'articolo 7 paragrafi 3 e 4; e
- iii) i diritti relativi all'acquisto di capitale sociale di cui all'articolo 5 paragrafo 4.
- (3) Ogni proposta di emendamento del presente Accordo, formulata da un membro o dal Consiglio di amministrazione, va comunicata al Presidente del Consiglio dei Governatori, che la sottopone al Consiglio stesso. In caso di adozione dell'emendamento, la Banca certifica il fatto con una nota ufficiale indirizzata a tutti i membri. L'emendamento entra in vigore, per tutti i membri, tre (3) mesi dopo la data della nota ufficiale, a meno che il Consiglio dei Governatori non abbia disposto altrimenti.

Articolo 54 Interpretazione

(1) Ogni divergenza sull'interpretazione o sull'applicazione del presente Accordo insorta fra un membro e la Banca o fra due o più membri della Banca è sottoposta alla decisione del Consiglio di amministrazione. Se la



decisione interessa particolarmente un membro non rappresentato da un Amministratore della propria nazionalità, tale membro può farsi rappresentare direttamente nel Consiglio per la durata dell'esame della divergenza; il rappresentante non ha tuttavia diritto di voto. Tale diritto di farsi rappresentare è disciplinato dal Consiglio dei Governatori.

(2) In tutti i casi in cui il Consiglio di amministrazione ha preso una decisione in virtù del paragrafo 1, ogni membro può chiedere che la divergenza sia portata al Consiglio dei Governatori, la cui decisione è inappellabile. Nell'attesa della decisione Consiglio dei Governatori, la Banca può, in quanto lo ritenga necessario, agire conformemente alla decisione del Consiglio di amministrazione.

Articolo 55 Arbitrato

Ogni controversia fra la Banca e un Paese che ha cessato di essere membro oppure fra la Banca e un membro dopo la decisione di porre fine alle attività della Banca è sottoposta a un tribunale di tre arbitri: uno nominato dalla Banca, uno dal Paese interessato e uno, tranne intesa contraria fra le parti, dal Presidente della Corte internazionale di giustizia o da un'altra autorità eventualmente designata nei regolamenti adottati dal Consiglio dei Governatori. Una votazione a maggioranza assoluta degli arbitri è sufficiente per raggiungere una decisione inappellabile e vincolante per le parti. Il terzo arbitro ha facoltà di risolvere eventuali questioni procedurali in caso di disaccordo fra le parti.

Articolo 56 Approvazione tacita

Ogni qualvolta è richiesta l'approvazione di un membro affinché la Banca possa agire, salvo nei casi previsti dall'articolo 53 paragrafo 2, tale approvazione è considerata data a meno che il Paese in questione non avanzi un'obiezione entro un termine ragionevole fissatogli dalla Banca all'atto della notifica dell'azione proposta.

Capitolo XI

Disposizioni finali

Articolo 57 Firma e deposito

- (1) Il presente Accordo, depositato presso il Governo della Repubblica Popolare Cinese (di seguito il «depositario»), resta aperto alla firma dei Governi dei Paesi enumerati nell'allegato A fino al 31 dicembre 2015.
- (2) Il depositario invia copie certificate conformi del presente Accordo a tutti i firmatari e agli altri Paesi che divengono membri della Banca.

Articolo 58 Ratifica, accettazione o approvazione

- (1) Il presente Accordo è sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei firmatari, i quali depositano i pertinenti strumenti presso il depositario entro il 31 dicembre 2016 o, se necessario, entro una data successiva decisa dal Consiglio dei Governatori mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo l'articolo 28. Il depositario dà debito avviso di ogni deposito, indicandone la data, agli altri firmatari.
- (2) Il firmatario il cui strumento di ratifica, accettazione o approvazione sia depositato prima della data di entrata in vigore del presente Accordo diviene membro della Banca alla data di entrata in vigore. Ogni altro



A.C. 3642

firmatario che si sia conformato al disposto del paragrafo precedente diviene membro alla data di deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 59 Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore non appena siano stati depositati gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di almeno dieci (10) firmatari, le cui sottoscrizioni iniziali, conformemente all'Allegato A, rappresentino complessivamente almeno il cinquanta (50) per cento del totale delle sottoscrizioni.

Articolo 60 Assemblea inaugurale e avvio delle operazioni

- (1) Non appena il presente Accordo entra in vigore, ciascun membro nomina un Governatore e il depositario convoca l'assemblea inaugurale del Consiglio dei Governatori.
- (2) In occasione dell'assemblea inaugurale, il Consiglio dei Governatori:
- i) elegge il Presidente;
- ii) elegge gli Amministratori della Banca conformemente all'articolo 25 paragrafo 1, con la possibilità di decidere di eleggere meno Amministratori per un periodo iniziale inferiore a due anni considerando il numero di membri e di firmatari non ancora divenuti membri;
- iii) adotta le misure per stabilire la data d'inizio delle operazioni della Banca; e
- iv) adotta tutte le altre misure necessarie per preparare l'avvio delle operazioni della Banca.
- (3) La Banca comunica ai membri la data in cui inizierà le operazioni.

Fatto a Pechino, nella Repubblica Popolare Cinese, il 29 giugno 2015 in un solo originale depositato negli archivi del depositario, i cui testi in inglese, cinese e francese fanno ugualmente fede.



Allegato A

Sottoscrizioni iniziali al capitale sociale autorizzato da parte degli Stati che possono divenire membri secondo l'articolo 58

Numero di azioni	Sottoscrizione (in milioni di \$)

Parte A. Membri regionali			
Arabia Saudita	25 446	2 544,6	
Australia	36 912	3 691,2	
Azerbaigian	2 541	254,1	
Bangladesh	6 605	660,5	
Brunei Darussalam	524	52,4	
Cambogia	623	62,3	
Cina	297 804	29 780,4	
Corea	37 388	3 738,8	
Emirati Arabi Uniti	11 857	1 185,7	
Filippine	9 791	979,1	
Georgia	539	53,9	
Giordania	1 192	119,2	
India	83 673	8 367,3	
Indonesia	33 607	3 360,7	
Iran	15 808	1 580,8	
Israele	7 499	749,9	
Kazakhstan	7 293	729,3	
Kirghizistan	268	26,8	
Kuwait	5 360	536,0	
Laos	430	43,0	
Maldive	72	7,2	
Malesia	1 095	109,5	
Mongolia	411	41,1	
Myanmar	2 645	264,5	
Nepal	809	80,9	
Nuova Zelanda	4 615	461,5	
Oman	2 592	259,2	
Pakistan	10 341	1 034,1	
Qatar	6 044	604,4	
Russia	65 362	6 536,2	
Singapore	2 500	250,0	
Sri Lanka	2 690	269,0	
Tagikistan	309	30,9	
Tailandia	14 275	1 427,5	
Turchia	26 099	2 609,9	



Uzbekistan	2 198	219,8
Vietnam	6 633	663,3
Non attribuito	16 150	1 615,0
Totale	750 000	75 000,0
Parte B. Membri non	regionali	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Austria	5 008	500,8
Brasile	31 810	3 181,0
Danimarca	3 695	369,5
Egitto	6 505	650,5
Finlandia	3 103	310,3
Francia	33 756	3 375,6
Germania	44 842	4 484,2
Islanda	176	17,6
Italia	25 718	2 571,8
Lussemburgo	697	69,7
Malta	136	13,6
Norvegia	5 506	550,6
Paesi Bassi	10 313	1 031,3
Polonia	8 318	831,8
Portogallo	650	65,0
Regno Unito	30 547	3 054,7
Spagna	17 615	1 761,5
Sudafrica	5 905	590,5
Svezia	6 300	630,0
Svizzera	7 064	706,4
Non attribuito	2 336	233,6
Totale	250 000	25 000,0

Totale generale 1 000 000 100 000,0



Allegato B

Elezione degli Amministratori

Il Consiglio dei Governatori definisce le regole per l'organizzazione di ogni elezione di Amministratori conformemente alle seguenti disposizioni.

- 1. Circoscrizioni. Ogni Amministratore rappresenta uno o più membri di una circoscrizione. Il totale dei diritti di voto cumulati di ogni circoscrizione costituisce il numero di voti che l'Amministratore può esprimere secondo l'articolo 28 paragrafo 3.
- 2. Diritti di voto delle circoscrizioni. Per ogni elezione, il Consiglio dei Governatori stabilisce una percentuale minima di diritti di voto delle circoscrizioni per gli Amministratori eletti dai Governatori che rappresentano i membri regionali (Amministratori regionali) e una percentuale minima di diritti di voto delle circoscrizioni per gli Amministratori eletti dai Governatori che rappresentano i membri non regionali (Amministratori non regionali).
- a) La percentuale minima per gli Amministratori regionali è fissata sotto forma di percentuale del totale dei voti di cui dispongono i Governatori che rappresentano i membri regionali (Governatori regionali). La percentuale minima iniziale per gli Amministratori regionali è fissata al 6 %.
- b) La percentuale minima per gli Amministratori non regionali è fissata sotto forma di percentuale del totale dei voti di cui dispongono i Governatori che rappresentano i membri non regionali (Governatori non regionali). La percentuale minima iniziale per gli Amministratori non regionali è fissata al 15 %.
- 3. Percentuale di adeguamento. Per adeguare i diritti di voto tra le circoscrizioni quando sono necessari più turni di elezione conformemente al paragrafo 7, il Consiglio dei Governatori stabilisce, per ogni elezione, una percentuale di adeguamento per gli Amministratori regionali e una percentuale di adeguamento per gli Amministratori non regionali. Le percentuali di adeguamento devono essere superiori alle percentuali minime corrispondenti.
- a) La percentuale di adeguamento per gli Amministratori regionali è fissata sotto forma di percentuale del totale dei voti di cui dispongono i Governatori regionali. La percentuale di adeguamento iniziale per gli Amministratori regionali è fissata al 15 %.
- b) La percentuale di adeguamento per gli Amministratori non regionali è fissata sotto forma di percentuale del totale dei voti di cui dispongono i Governatori non regionali. La percentuale di adeguamento iniziale per gli Amministratori non regionali è fissata al 60 %.
- 4. Numero di candidati. Per ogni elezione, il Consiglio dei Governatori stabilisce il numero di Amministratori regionali e di Amministratori non regionali da eleggere alla luce delle decisioni sul formato e sulla composizione del Consiglio di amministrazione prese conformemente all'articolo 25 paragrafo 2.
- a) Il numero iniziale degli Amministratori regionali è fissato in nove.
- b) Il numero iniziale degli Amministratori non regionali è fissato in tre.
- 5. Designazione dei candidati. Ogni Governatore può designare un solo candidato. I candidati ad Amministratore regionale sono designati dai Governatori regionali. I candidati ad Amministratore non regionale sono designati dai Governatori non regionali.



- 6. Votazione. Ogni Governatore può votare per un solo candidato e tutti i voti di cui dispone il membro che l'ha designato secondo l'articolo 28 paragrafo 1 vanno a tale candidato. Gli Amministratori regionali sono eletti mediante votazione dai Governatori regionali. Gli Amministratori non regionali sono eletti mediante votazione dai Governatori non regionali.
- 7. Primo turno. Al primo turno, i candidati che raggiungono il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di Amministratori da eleggere sono eletti Amministratori a condizione di aver raccolto un numero di voti sufficiente per raggiungere la percentuale minima applicabile.
- a) Se il numero di Amministratori richiesto non è eletto al primo turno e il numero di candidati era pari al numero di Amministratori da eleggere, il Consiglio dei Governatori stabilisce i passi ulteriori per portare a termine l'elezione degli Amministratori regionali o degli Amministratori non regionali, a seconda dei casi.
- 8. Turni successivi. Se il numero di Amministratori richiesto non è eletto al primo turno e il numero di candidati era superiore al numero di Amministratori da eleggere, si tengono i turni successivi necessari. Nei turni successivi:
- a) il candidato che ha raccolto il minor numero di voti nel turno precedente non può ripresentarsi;
- b) votano unicamente: i) i Governatori che nel turno precedente hanno votato per un candidato non eletto; e ii) i Governatori i cui voti per un candidato eletto hanno aumentato il numero di voti a favore di tale candidato al di sopra della percentuale di adeguamento applicabile prevista alla seguente lettera c;
- c) i voti di tutti i Governatori che votano per un determinato candidato sono sommati in ordine decrescente fino a che non sia superato il numero di voti che rappresenta la percentuale di adeguamento applicabile. Si presume che i Governatori i cui voti sono stati presi in considerazione in questo calcolo abbiano espresso tutti i voti a favore di tale Amministratore, compreso il Governatore i cui voti hanno fatto passare il totale dei voti al di sopra della percentuale di adeguamento. Si presume altresì che gli altri Governatori, i cui voti non sono stati presi in considerazione in questo calcolo, abbiano aumentato il numero totale dei voti a favore di tale candidato al di sopra della percentuale di adeguamento e i voti di questi Governatori non sono presi in considerazione nell'elezione di tale candidato. Questi ultimi Governatori possono votare al turno successivo;
- d) se in un turno resta un solo Amministratore da eleggere, quest'ultimo può essere eletto con la maggioranza semplice dei voti restanti. Si presume che tutti questi voti restanti abbiano contribuito all'elezione dell'ultimo Amministratore.
- 9. Attribuzione dei voti. Ogni Governatore che non partecipa all'elezione o i cui voti non contribuiscono all'elezione di un Amministratore può attribuire i voti di cui dispone a un Amministratore eletto, a condizione che abbia ottenuto l'accordo preliminare di tutti i Governatori che hanno eletto tale Amministratore.
- 10. Privilegi dei membri fondatori. La designazione e la votazione degli Amministratori da parte dei Governatori nonché la nomina degli Amministratori supplenti da parte degli Amministratori rispettano il principio secondo cui ogni membro fondatore ha il privilegio di designare l'Amministratore o un Amministratore supplente della sua circoscrizione a titolo permanente o a rotazione.





€ 5,00

17PDT.0039440